Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I° Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 28
del 12 luglio 2000

S.S. N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 luglio 2000 **L. 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 22 giugno 2000, n. 22.

Costituzione dell'IPAB «Enti morali Opera pia Vipau - Opera pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre - Legato Pera» di Cividale del Friuli, mediante fusione degli enti menzionati.

L'ASSESSORE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTA la legge regionale 26 novembre 1980, n. 66 «Soppressione degli EE.CC.AA.» che, all'articolo 5, ha disposto che l'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate ed amministrate dai soppressi EE.CC.AA. venisse affidata ad un commissario di nomina regionale;

ATTESO che successivamente con legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, è stato abrogato il succitato articolo 5 ed è stato disposto che le istituzioni di che trattasi venissero amministrate dal Consiglio o dalla Giunta municipale del Comune sede legale dell'istituzione;

VISTO che, a sua volta, la legge regionale 15 giugno 1993, n. 40, ha abrogato la precedente legge regionale n. 9/1987, ed ha stabilito che le II.PP.A.B. prive di organi di amministrazione, perché i loro statuti non prevedevano nulla al riguardo, dovessero provvedere alla relativa integrazione secondo le procedure di cui agli articoli 62 e 68 della legge n. 6972/1890;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 18 dell'11 maggio 1998, con il quale il dottor Daniele Damele è stato nominato commissario straordinario delle II.PP.A.B. di Cividale del Friuli, già concentrate ed amministrate dai soppressi EE.CC.AA., denominate «Enti morali Opera Pia Vipau - Opera Pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre - Legato Pera ed Opera Pia Rizzi»;

VISTO che con lo stesso provvedimento il Commissario è stato incaricato di gestire temporaneamente gli enti suindicati, di adottare gli atti contabili mancanti, di procedere alla modificazione statutaria dell'«Opera Pia Rizzi» e degli altri quattro enti al fine della loro fusione provvedendo anche alla costituzione degli organi amministrativi previsti dai nuovi Statuti;

CONSIDERATO che i quattro Enti morali «Opera Pia Vipau - Opera Pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre - Legato Pera» presentano fra di loro una situazione economico patrimoniale analoga e perseguono lo stesso fine statutario consistente nell'assistenza ai minori ed, in particolare, agli scolari minori;

VISTA la deliberazione 29 gennaio 2000, con la quale il Commissario straordinario ha proposto la costituzione, in Cividale del Friuli, di una istituzione denominata «I.P.A.B. Enti morali Opera Pia Vipau-Opera Pia Dardi Balthassar-Legato De Lepre-Legato Pera» mediante fusione dei quattro enti menzionati e ne ha proposto lo Statuto;

ACCERTATO che la deliberazione commissariale siundicata è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 29 gennaio al 28 febbraio 2000 e che in questo periodo non risultano presentati denunce o reclami;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario delle II.PP.A.B. di che trattasi, con nota n. 5 del 2 febbraio 2000, ha chiesto al Comune di Cividale del Friuli di esprimersi sulla proposta di fusione;

ATTESO che detto Comune, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, non ha adottato alcuna deliberazione in merito e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890, va considerato assenziente;

VISTO il parere favorevole alla fusione ed al relativo statuto dell'I.P.A.B. «Opera Pia Vipau - Opera Pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre - Legato Pera» espresso dal Comitato regionale di controllo;

ATTESO che in sede di riesame dello statuto, da questo ufficio sono stati evidenziati dei punti di dubbia legittimità e concordati i correttivi con il Commissario;

VISTO che quest'ultimo vi ha parzialmente provveduto con propria deliberazione n. 5 del giorno 1 giugno 2000;

CONSIDERATO che in particolare, per mero frainteso, non è stata stralciata la parte relativa all'articolo 1: «L'Istituzione può farsi carico d'assicurare gli ammini-

stratori contro i rischi risarcitori inerenti alle funzioni ad essi delegate», atteso che detta norma è di natura regolamentare e non di rango statutario;

CONSIDERATO, inoltre, che compete al Consiglio d'amministrazione dichiarare la decadenza dalla carica degli amministratori che non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi (articolo 9), mentre l'Assessore per le autonomie locali la può promuovere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 3 della legge 6972/1890 e articolo 80, comma 2, lettera a) della legge regionale 49/1991;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

È costituita in Cividale del Friuli l'I.P.A.B. denominata «Enti morali Opera Pia Vipau - Opera Pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre- Legato Pera» mediante fusione dei quattro enti menzionati.

È approvato il nuovo statuto proposto dal sunnominato Commissario straordinario con le deliberazioni n. 4 del 29 gennaio 2000 e n. 5 del 1 giugno 2000, apportando, per le motivazioni dianzi addotte, le seguenti modifiche:

– all'articolo 1 è soppresso l'ultimo capoverso «L'Istituzione può farsi carico d'assicurare gli amministratori contro i rischi risarcitori inerenti alle funzioni ad essi delegate»;

– all'articolo 9 le parole «..e può essere promossa dall'Autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «e può essere promossa dall'Assessore per le autonomie locali».

Il nuovo testo dello statuto composto di n. 14 articoli è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 giugno 2000

POZZO

IPAB ENTI MORALI OPERA PIA VIPAU OPERA PIA DARDI BALTHASSAR LEGATO LEPRE - LEGATO PERA

STATUTO

Art. 1

La Pia Istituzione, che ha natura giuridica d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, è soggetta alle disposizioni del presente Statuto e per quanto non è in esso previsto, alle norme contenute nelle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e nei relativi regolamenti, nei Regi Decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, nella legge 17 giugno 1926, n. 1187 nonchè alle altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dai regolamenti interni, tenuto conto delle volontà espresse dai testatori.

Le funzioni d'indirizzo politico della sua attività sono esercitate dal Consiglio d'amministrazione, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dal Presidente e quelle gestionali operative dal Segretario amministrativo e dai funzionari dell'Istituzione, come previsto negli articoli successivi.

Art. 2

La Pia Istituzione provvede al conseguimento dei suoi fini con i beni che possiede in proprio o con quelli eventualmente ottenuti in gestione da altri Enti.

Art. 3

È fine dell'Istituzione promuovere l'assistenza ai minori ed in particolare agli scolari minori del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 4

L'Opera Pia è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito da tre membri.

I suddetti componenti sono nominati tutti e tre dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, di cui uno con funzioni di Presidente.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Al Presidente dell'Istituto spetta un'indennità mensile non superiore ai 2/10 dell'indennità stabilita per l'assessore del Comune di Cividale del Friuli mentre ai consiglieri d'amministrazione spetta un gettone di presenza per le sedute consiliari non superiore ai 3/10 del gettone di presenza, stabilito per il consigliere del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 5

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne

fa le veci il membro più anziano di nomina ed in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.

Art. 6

Le funzioni d'indirizzo politico sono attuate dal Consiglio d'amministrazione e concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonchè di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra tali atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano principalmente le seguenti materie:

a) statuto;

b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccetto i prelievi dal fondo di riserva);

c) conti consuntivi;

d) regolamenti (eccetto gli atti di natura organizzativa);

e) piani e programmi;

f) organico del personale;

g) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione vincolata di contratti collettivi o comunque di norme imperative);

h) indennità di carica;

i) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in numero o in beni non durevoli, ove acquisti nel bilancio d'esercizio);

j) mutui ultrannuali;

k) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili;

l) fissazione della sede fondazionale;

m) convenzioni con enti pubblici.

n) concessione delle locazioni

Art. 7

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale dell'Istituzione sono esercitate dal Presidente che è il legale rappresentante dell'Ente e il quale:

a) convoca il Consiglio d'amministrazione e ne presiede i lavori;

b) in caso di necessità o urgenza può assumere disposizioni di competenza del Consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;

c) assicura i contatti politici con gli altri enti;

d) effettua le nomine di competenza dell'Istituzione in organismi esterni;

e) rappresenta l'Istituzione negli atti giudiziari, amministrativi e nei rapporti con le Autorità.

Gli atti volitivi del presidente hanno forma d'ordinanza. Atti ed altri scritti presidenziali impegnano l'Istituzione se controfirmati secondo legge.

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, e per le eventuali variazioni al medesimo, a termine degli articoli 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257; le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o su richiesta di due componenti del Consiglio stesso, sia infine per invito dell'Autorità di Controllo.

Art. 9

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'amministrazione, e può essere promossa dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 10

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessario l'intervento di tutti e tre i membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del consigliere anziano come individuato dall'articolo 5 del presente statuto.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 11

Il servizio di cassa è svolto dall'Istituto bancario cittadino che avrà presentato la miglior offerta in un'apposita gara rinnovabile ogni quattro anni.

Art. 12

Le funzioni gestionali fanno capo al Segretario amministrativo e, su apposita delega, ai funzionari dell'Istituzione: abbracciano la generalità degli atti e delle attività non espressamente contemplati negli articoli 7 e 8.

Esse comportano i poteri di spesa (nei limiti del bilancio e degli eventuali budget prefissati) e d'acquisizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Nel loro ambito rientrano:

a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate negli articoli 7 e 8, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;

b) il coordinamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti istituzionali in genere;

c) la direzione di uffici e servizi, con i poteri d'impulso, organizzazione e normazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;

d) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione del personale, l'autorizzazione a missioni e trasferte, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico, la valutazione della situazione organizzativa dell'ufficio e dei servizi ed in genere gli atti di gestione del personale;

e) l'organizzazione di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamenti - nell'ambito dei budget assegnati e/o delle disponibilità di bilancio - e la liquidazione di spese regolarmente effettuale, nonchè l'acquisizione delle entrate;

f) l'assunzione di tutti i provvedimenti - anche di rilievo esterno - che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, di atti con natura regolamentare, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse valutazioni di mera discrezionalità tecnica;

g) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo e ricognitivo;

h) gli atti contrattuali.

Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi specifica formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite fanno capo al Segretario amministrativo (o per esso al funzionario appositamente delegato suo sostituto), figura che opera a norma e per gli effetti di cui alla legge fondamentale n. 6972/1890. Specifiche funzioni possono essere attribuite o delegate a funzionari dell'Istituzione.

Art. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario o da altro funzionario appositamente delegato e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

La gestione operativa delle attività fondazionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dall'organico. Ove se ne riconosca l'opportunità può essere fatto ricorso, a titolo alternativo o complementare, al comando da altre pubbliche amministrazioni, a rapporti contrattuali a tempo parziale e/o a termine e/o di diritto privato.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, o in difetto di quella del membro anziano, e del Segretario o di altro funzionario appositamente delegato.

Art. 14

Per tutte le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 23 giugno 2000, n. 23.

IPAB «Opera Pia Rizzi» di Cividale del Friuli. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTA la legge regionale 26 novembre 1980, n. 66 «Soppressione degli EE.CC.AA.» che, all'articolo 5, ha disposto che l'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate ed amministrate dai soppressi EE.CC.AA. venisse affidata ad un commissario di nomina regionale;

ATTESO che successivamente con legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, è stato abrogato il succitato articolo 5 ed è stato disposto che le istituzioni di che trattasi venissero amministrate dal Consiglio o dalla Giunta municipale del Comune sede legale dell'Istituzione;

VISTO che, a sua volta, la legge regionale 15 giugno 1993, n. 40, ha abrogato la precedente legge regionale n. 9/1987, ed ha stabilito che le II.PP.A.B. prive di organi di amministrazione, perché i loro statuti non prevedevano nulla al riguardo, dovessero provvedere alla relativa integrazione secondo le procedure di cui agli articoli 62 e 68 della legge n. 6972/1890;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 18 dell'11 maggio 1998, con il quale il dottor Daniele Damele è stato nominato commissario straordinario delle II.PP.A.B. di Cividale del Friuli, già concentrate ed amministrate dai soppressi EE.CC.AA. denominate «Enti morali Opera Pia Vipau - Opera Pia Dardi Balthassar - Legato De Lepre - Legato Pera ed Opera Pia Rizzi»;

VISTO che con lo stesso provvedimento il Commissario è stato incaricato di gestire temporaneamente gli enti suindicati, di adottare gli atti contabili mancanti, di procedere alla modificazione statutaria dell'Opera Pia Rizzi e degli altri quattro enti al fine della loro fusione provvedendo anche alla costituzione degli organi amministrativi previsti dai nuovi statuti;

VISTA la deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2000, con la quale il Commissario straordinario ha proposto il

nuovo testo statutario dell'Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza denominata «IPAB enti morali Opera Pia Rizzi»;

ACCERTATO che la deliberazione commissariale suindicata è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 29 gennaio al 28 febbraio 2000 e che in questo periodo non risultano presentati denunce o reclami;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario dell'I.P.A.B. di che trattasi, con nota n. 5 del 2 febbraio 2000 ha chiesto al Comune di Cividale del Friuli di esprimersi sulle modifiche statutarie;

ATTESO che detto Comune, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, non ha adottato alcuna deliberazione in merito e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890, va considerato assenziente;

VISTO il parere favorevole al riguardo espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 3 maggio 2000, prot. n. 22961, ai sensi dell'articolo 62 della legge 6972 del 1890 e dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 49/1991;

ATTESO che in sede di riesame dello statuto, da questo ufficio sono stati evidenziati dei punti di dubbia legittimità e concordati i correttivi con il Commissario;

VISTO che quest'ultimo vi ha parzialmente provveduto con propria deliberazione n. 6 del giorno 1 giugno 2000;

CONSIDERATO che in particolare, per mero frainteso, non è stata stralciata la parte relativa all'articolo 1: «L'istituzione può farsi carico d'assicurare gli amministratori contro i rischi risarcitorii inerenti alle funzioni ad essi delegate», atteso che detta norma è di natura regolamentare e non di rango statutario;

CONSIDERATO, inoltre, che compete al consiglio d'amministrazione dichiarare la decadenza dalla carica degli amministratori che non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi (articolo 9), mentre l'Assessore regionale per le autonomie locali la può promuovere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 3 della legge 6972/1890 e articolo 80, comma 2, lettera a) della legge regionale 49/1991;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB Enti morali Opera Pia Rizzi proposto dal sunnominato Commissario straordinario con le deliberazioni n. 3 del 29 gennaio 2000 e n. 6 dell'1 giugno 2000, apportando, per le motivazioni dianzi addotte, le seguenti modifiche:

– all'articolo 1 è soppresso l'ultimo capoverso «L'Istituzione può farsi carico d'assicurare gli amministratori contro i rischi risarcitori inerenti alle funzioni ad essi delegate»;

– all'articolo 9 le parole «..e può essere promossa dall'Autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «e può essere promossa dall'Assessore regionale per le autonomie locali».

Il nuovo testo dello statuto composto di n. 14 articoli è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 giugno 2000

POZZO

IPAB ENTI MORALI OPERA PIA RIZZI

STATUTO

Art. 1

La Pia Istituzione, che ha natura giuridica d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, è soggetta alle disposizioni del presente Statuto e per quanto non è in esso previsto, alle norme contenute nelle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e nei relativi regolamenti, nei Regi Decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, nella legge 17 giugno 1926, n. 1187 nonchè alle altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dai regolamenti interni, tenuto conto delle volontà espresse dai testatori.

Tenuto conto delle volontà espresse dai testatori, le funzioni d'indirizzo politico della sua attività sono esercitate dal Consiglio d'amministrazione, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dal Presidente e quelle gestionali operative dal Segretario amministrativo e dai funzionari dell'Istituzione, come previsto negli articoli successivi.

Art. 2

La Pia Istituzione provvede al conseguimento dei suoi fini con i beni che possiede in proprio o con quelli eventualmente ottenuti in gestione da altri Enti.

Art. 3

È fine dell'Istituzione promuovere l'assistenza ai poveri del Comune di Cividale del Friuli, con priorità ai poveri della località di Rubignacco.

Art. 4

L'Opera Pia è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito da tre membri.

I suddetti componenti sono nominati tutti e tre dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, di cui uno con funzioni di Presidente.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Al Presidente dell'Istituto spetta un'indennità mensile non superiore ai 2/10 dell'indennità stabilita per l'assessore del Comune di Cividale del Friuli mentre ai consiglieri d'amministrazione spetta un gettone di presenza per le sedute consiliari non superiore ai 3/10 del gettone di presenza, stabilito per il consigliere del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 5

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.

Art. 6

Le funzioni d'indirizzo politico sono attuate dal Consiglio d'amministrazione e concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonchè, di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra tali atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano principalmente le seguenti materie:

a) statuto;

b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccetto i prelievi dal fondo di riserva);

c) conti consuntivi;

d) regolamenti (eccetto gli atti di natura organizzativa);

e) piani e programmi;

f) organico del personale;

g) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione vincolata di contratti collettivi o comunque di norme imperative);

h) indennità di carica;

i) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in numero o in beni non durevoli, ove acquisti nel bilancio d'esercizio);

j) mutui ultrannuali;

k) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili;

l) fissazione della sede fondazionale;

m) convenzioni con enti pubblici;

n) concessione delle locazioni.

Art. 7

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale dell'Istituzione sono esercitate dal Presidente che è il legale rappresentante dell'Ente e il quale:

a) convoca il Consiglio d'amministrazione e ne presiede i lavori;

b) in caso di necessità o urgenza può assumere disposizioni di competenza del Consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;

c) assicura i contatti politici con gli altri enti;

d) effettua le nomine di competenza dell'Istituzione in organismi esterni;

e) rappresenta l'Istituzione negli atti giudiziari, amministrativi e nei rapporti con le Autorità.

Gli atti volitivi del presidente hanno forma d'ordinanza. Atti ed altri scritti presidenziali impegnano l'Istituzione se controfirmati secondo legge.

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, e per le eventuali variazioni al medesimo, a termine degli articoli 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257; le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o su richiesta di due componenti del Consiglio stesso, sia infine per invito dell'Autorità di controllo.

Art. 9

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, e può essere promossa dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 10

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessario l'intervento di tutti e tre i membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presiden-

te o, in sua assenza, quello del consigliere anziano come individuato dall'articolo 5 del presente statuto.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 11

Il servizio di cassa è svolto dall'Istituto bancario cittadino che avrà presentato la miglior offerta in un'apposita gara rinnovabile ogni quattro anni.

Art. 12

Le funzioni gestionali fanno capo al Segretario amministrativo e, su apposita delega, ai funzionari dell'Istituzione: abbracciano la generalità degli atti e delle attività non espressamente contemplati negli articoli 7 e 8.

Esse comportano i poteri di spesa (nei limiti del bilancio e degli eventuali budget prefissati) e d'acquisizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Nel loro ambito rientrano:

a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate negli articoli 7 e 8, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;

b) il coordinamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti istituzionali in genere;

c) la direzione di uffici e servizi, con i poteri d'impulso, organizzazione e normazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;

d) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione del personale, l'autorizzazione a missioni e trasferte, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico, la valutazione della situazione organizzativa dell'ufficio e dei servizi ed in genere gli atti di gestione del personale;

e) l'organizzazione di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamenti - nell'ambito dei budget assegnati e/o delle disponibilità di bilancio - e la liquidazione di spese regolarmente effettuale, nonchè l'acquisizione delle entrate;

f) l'assunzione di tutti i provvedimenti - anche di rilievo esterno - che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, di atti con natura regolamentare, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse valutazioni di mera discrezionalità tecnica;

g) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo e ricognitivo;

h) gli atti contrattuali.

Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi specifica formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite fanno capo al Segretario amministrativo (o per esso al funzionario appositamente delegato suo sostituto), figura che opera a norma e per gli effetti di cui alla legge fondamentale n. 6972/1890. Specifiche funzioni possono essere attribuite o delegate a funzionari dell'Istituzione.

Art. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario o da altro funzionario appositamente delegato e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

La gestione operativa delle attività fondazionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dall'organico. Ove se ne riconosca l'opportunità può essere fatto ricorso, a titolo alternativo o complementare, al comando da altre pubbliche amministrazioni, a rapporti contrattuali a tempo parziale e/o a termine e/o di diritto privato.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, o in difetto di quella del membro anziano, e del Segretario o di altro funzionario appositamente delegato.

Art. 14

Per tutte le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 23 giugno 2000, n. 24.

I.P.A.B. «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana. Proroga incarico commissariale.

VISTO il proprio decreto n. 56 del 31 dicembre 1998, con il quale alla signora Mariarosa Tollon è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana;

VISTO il decreto n. 46 del 30 dicembre 1999, relativo alla concessione di una proroga dell'incarico stesso;

ATTESO che il Commissario, incaricato di adottare gli atti obbligatori finalizzati alla presa d'atto della ces-

sata attività dell'Ente, sino alla data odierna, ha potuto provvedere a quanto segue:

– modificazione statutaria secondo le procedure di cui agli articoli 62 e 68 della legge n. 6972/1890,

– adozione atto di dichiarazione della cessata attività e di destinazione del patrimonio fondazionale,

– approvazione dei conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1998 e 1999,

– approvazione del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000;

ATTESO che occorre acquisire l'accettazione formale del patrimonio suddetto da parte dell'Amministrazione comunale di Latisana, chiudere il conto presso l'Istituto di credito dopo aver liquidato le relative competenze ed approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per tali adempimenti;

RITENUTO indispensabile concedere una proroga dell'incarico in questione di ulteriori mesi 6, a decorrere dal 1º luglio prossimo venturo;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

di prorogare di mesi 6 per le ragioni di cui alle premesse, l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana, conferito con decreto assessorile 31 dicembre 1998, n. 56, alla signora Mariarosa Tollon, dipendente in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.

Tale incarico dovrà, pertanto, concludersi entro il 31 dicembre 2000.

Il Commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà affisso all'Albo pretorio del Comune di Latisana e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 giugno 2000

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 giugno 2000, n. 66/SASM.

Approvazione della sezione di programma per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità Pedemontana del Livenza.

L'ASSESSORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità Pedemontana del Livenza adottava con deliberazione dell'assemblea generale n. 5 del 1º marzo 2000 la «Sezione di Programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 43.000.800 per l'anno 1999, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 82/SASM del 3 giugno 1999 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di Programma» della Comunità montana risulta così articolata:

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività economiche integrative del reddito familiare (articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987):

a) La concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20 comma 1, titolo IX, sottotitolo II, del Reg. (CE) 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997, entro i limiti fissati dal Regolamento stesso. Vi sono compresi investimenti collettivi:

   – per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione;

   – per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli ed agli alpeggi ed i ricoveri per le mandrie.

b) La concessione di aiuti in conto capitale nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati nel Regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli o associati ed alle Associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 41/1984, per investimenti diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

c) La concessione a favore degli imprenditori singoli ed associati ed associazioni di allevatori, di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il Regolamento (CE) n. 950/1997, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della

zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo.

Complessivamente, per gli investimenti di cui sopra, sono assegnati finanziamenti per lire 43.000.800.

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di Programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

CONSIDERATO che le domande di contributo da finanziare con i fondi in parola sono state presentate prima del 31 marzo 1999 ed ai sensi dei criteri approvati con deliberazione del consiglio direttivo della Comunità Pedemontana del Livenza n. 128 dell'11 novembre 1998 e riguardano parte dell'elenco dei beneficiari approvato dall'Ente montano con deliberazione del consiglio direttivo n. 92 del 17 novembre 1999;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA la Comunità montana al rispetto per quanto riguarda ogni iniziativa dei limiti e dei criteri indicati nel D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1999, attuativo del Regolamento (CE) n. 950/1997 nelle parti in cui sostituisce il D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità Pedemontana del Livenza ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1999, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative in parola, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 10 giugno 2000;

DECRETA

Art. 1

È approvata la «Sezione di programma», per l'anno 1999, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottata dalla Comunità Pedemontana del Livenza con deliberazione assembleare n. 5 del 1º marzo 2000.

Art. 2

Si fa obbligo alla Comunità Pedemontana del Livenza il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 19 giugno 2000

TONDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 2020.

Legge 413/1998, art. 7. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti formativi relativi alla figura di operatore navale di montaggio scafo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 30 novembre 1998 n. 413 avente ad oggetto il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 che, al fine di favorire l'occupazione nell'industria navalmeccanica, attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le Regioni in cui hanno sede cantieri di costruzione e di riparazione navale, il compito di stabilire le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 finalizzate allo svolgimento di programmi specifici di formazione di manodopera qualificata avviati dalle Regioni interessate nel limite massimo complessivo di spesa, per l'anno 1998, di lire 6 miliardi;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al suddetto articolo, in data 22 luglio 1999, gli Assessori delle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto siglavano un protocollo d'intesa avente ad oggetto le linee

generali di attuazione di un progetto formativo multiregionale per il settore navalmeccanico cui, in seguito, aderivano anche le regioni Campania, Marche e Toscana;

CONSIDERATO che, nel corso di una riunione tenutasi il giorno 11 ottobre 1999 presso la sede del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché delle Regioni aderenti al menzionato protocollo d'intesa affermavano la necessità di affidare ad un unico soggetto il compito di svolgere un'attività di assistenza tecnica e monitoraggio per l'attuazione del citato progetto formativo multiregionale;

PRESO ATTO che, nel corso di in una successiva riunione la regione Liguria, capofila del progetto, ha individuato nella Società Italia Lavoro S.p.A. il soggetto cui affidare le attività sopra descritte in quanto «società a totale partecipazione pubblica con consolidata esperienza nella cantieristica, competenze specifiche nel campo dell'orientamento, della formazione professionale e del monitoraggio delle azioni formative»;

CONSIDERATO che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto adottato in data 4 novembre 1999 di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartiva tra le varie Regioni interessate lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, destinando alla regione Friuli-Venezia Giulia una quota pari a lire 1.071.378.423;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta regionale, ravvisata la necessità di iscrivere tale somma nel bilancio regionale istituiva, con proprio decreto n. 42/SG/Rag. del 19 novembre 1999, i capitoli 185 e 5919, rispettivamente nello stato di previsione di entrata e nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;

CONSIDERATO il programma di lavoro predisposto dalla Società Italia Lavoro S.p.A. relativo alle azioni multiregionali, ricomprese nel piano formativo del settore navalmeccanico, in merito al quale, la Regione Liguria ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che risulta necessario l'impegno delle Regioni sopra citate al finanziamento pro quota delle azioni di assistenza tecnica e monitoraggio previste dal progetto multiregionale che verranno affidate tramite convenzione dalla Regione Liguria alla Società Italia Lavoro, secondo il riparto predisposto dalla stessa Regione Liguria;

CONSIDERATO che la Società FINCANTIERI Cantieri Navali S.p.A. ha promosso una concreta azione di sostegno all'occupazione attraverso la realizzazione di un progetto formativo per disoccupati da qualificare nelle professionalità del settore navalmeccanico e finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda;

CONSIDERATO che l'azione promossa da FINCANTIERI assume elevata rilevanza per lo sviluppo occupazionale del territorio regionale;

RITENUTO di approvare l'avviso allegato al presente provvedimento con il quale si aprono i termini per la presentazione di progetti formativi volti alla qualificazione, nella figura professionale di «Operatore navale di montaggio scafo», di non meno di 135 disoccupati e finalizzati all'inserimento occupazionale presso FINCANTIERI;

RITENUTO di autorizzare l'Assessore regionale alla Formazione Professionale alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, con il quale la Regione e la Società FINCANTIERI Cantieri Navali S.p.A. definiscono i reciproci rapporti in relazione all'attuazione degli interventi formativi;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione del citato avviso ammontano a lire 1.021.000.000, al netto della quota dovuta di lire 49.420.018 alla Società Italia Lavoro S.p.A. per l'assistenza tecnica ed il monitoraggio, e derivano dalla assegnazione finanziaria a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui al citato decreto del 4 novembre 1999 adottato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvata l'adesione per le suesposte ragioni della Regione Friuli-Venezia Giulia al programma di lavoro predisposto dalla Società Italia Lavoro S.p.A., nell'ambito delle azioni ricomprese nel progetto formativo multiregionale per il settore navalmeccanico, di cui in premessa, con particolare riferimento alla parte relativa all'attuazione dello stesso nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

È approvato l'avvio della procedura di realizzazione degli interventi nella Regione Friuli-Venezia Giulia in raccordo con la Regione capofila Liguria e l'impegno a trasferire, su indicazione della stessa, per gli adempimenti multiregionali affidati alla Società Italia Lavoro S.p.A., l'importo di lire 49.420.018.

È approvato l'avviso allegato, parte integrante del presente provvedimento con il quale si aprono i termini per la presentazione di progetti formativi volti alla qualificazione nella figura professionale di «Operatore navale di montaggio scafo», di non meno di 135 disoccupati, al fine dell'inserimento occupazionale presso FINCANTIERI.

L'Assessore regionale alla Formazione Professionale è autorizzato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Società FINCANTIERI Cantieri Navali S.p.A., il cui schema è allegato al presente provvedimento, con il quale la Regione e la Società FINCANTIERI Cantieri

Navali S.p.A. definiscono i reciproci rapporti in relazione all'attuazione degli interventi formativi.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione del citato avviso ammontano a lire 1.021.000.000.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della Formazione Professionale e Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. per la realizzazione di progetti formativi nella figura professionale di «Operatore navale di montaggio scafo».

Premesso che:

- la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. ha promosso una concreta azione di sostegno all'occupazione attraverso la realizzazione di un progetto di formazione per giovani disoccupati da qualificare nelle professionalità del settore navalmeccanico e finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda;
- in particolare, la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. evidenzia che il processo produttivo delle costruzioni navali prevede varie fasi di sviluppo che sempre più devono integrarsi tra loro per ridurre i tempi di transito e migliorare la qualità del prodotto, con il conseguente determinarsi di una diffusa flessibilità del sistema e delle risorse umane che in tale sistema operano;
- in tal senso viene individuata una figura professionale, denominata «Operatore navale di montaggio scafo», per la quale si prevede un percorso formativo che consente la costruzione di una professionalità integrata corrispondente ad una moderna caratterizzazione della figura dell'operatore navale;
- la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in considerazione della rilevanza del piano di sviluppo occupazionale della Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. nel settore navalmeccanico rende disponibili le risorse finanziarie ad essa assegnate dalla legge n. 413/1998, articolo 7 per sostenere una serie di interventi formativi volti alla qualificazione di disoccupati nella figura dell'«Operatore navale di montaggio scafo»;
- la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il tramite della competente struttura della Direzione regionale della Formazione Professionale, e la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. sottoscrivono il presente protocollo d'intesa con il quale assumono i seguenti impegni:

- la Direzione regionale della Formazione Professionale si impegna alla predisposizione di un avviso pubblico attraverso il quale selezionare l'organismo di formazione destinato alla realizzazione di una serie di interventi formativi volti alla qualificazione di non meno di 135 disoccupati nella figura dell'«Operatore navale di montaggio scafo». La copertura finanziaria degli interventi formativi viene assicurata da una quota delle risorse finanziarie derivanti dalla legge n. 413/1998, articolo 7, già trasferite sul bilancio regionale e pari a lire 1.021.000.000. I progetti formativi saranno progettati e realizzati sulla base di quanto stabilito dalle «Direttive per la realizzazione di attività formative connesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo», approvate con D.P.G.R. n. 072/Pres./98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. si impegna all'assunzione di tutti coloro che avranno proficuamente partecipato alle attività formative, con il conseguimento dell'attestato di qualificazione di primo livello previsto dalla normativa regionale vigente. FINCANTIERI darà il suo contributo nell'ambito delle attività di selezione iniziale degli allievi e di verifica finale degli stessi e potrà altresì intervenire nella gestione delle azioni formative con docenze qualificate.

Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Per la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A.

Avviso per la presentazione di progetti formativi relativi alla figura di «Operatore navale di montaggio Scafo» - Legge n. 413/1998, articolo 7.

1. Premessa e campo di applicazione

La Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. ha richiesto la realizzazione di un progetto di formazione per giovani disoccupati da qualificare nelle professionalità del settore navalmeccanico e finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda. In particolare, la Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. evidenzia che il processo produttivo delle costruzioni navali prevede varie fasi di sviluppo che sempre più devono integrarsi tra loro per ridurre i tempi di transito e migliorare la qualità del prodotto, con il conseguente determinarsi di una diffusa flessibilità del sistema e delle risorse umane che in tale sistema operano. In tal senso viene individuata una figura professionale, denominata «Operatore navale di montaggio scafo», per la quale si prevede un percorso formativo che consente la costruzione di una professionalità integrata corrispondente ad una moderna caratterizzazione della figura dell'operatore navale.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, attraverso la competente struttura della Direzione regionale della Formazione Professionale ha inteso sostenere il progetto occupazionale promosso da FINCANTIERI. In tal senso un protocollo d'intesa da essi siglato ha definito i reciproci impegni in vista dell'attuazione di una serie di interventi formativi volti alla qualificazione di non meno di 135 disoccupati nella figura dell'»Operatore navale di montaggio scafo», funzionali all'assunzione in FINCANTIERI.

Il presente avviso si finalizza quindi alla presentazione di progetti volti alla formazione di disoccupati nella citata figura professionale. Il quadro normativo di riferimento è quello delle «Direttive per la realizzazione di attività formative connesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo», approvate con DPGR n. 072/Pres./1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominate Direttive. Il sostegno finanziario alla realizzazione dei progetti è assicurato dalle risorse della legge n. 413/1998, articolo 7, già trasferite sul bilancio regionale e pari a lire 1.021.000.000.

2. Soggetti proponenti e termini di presentazione

I progetti possono essere presentati dagli organismi di cui alla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, anche raggruppati in Associazione Temporanea. In quest'ultimo caso è possibile che, al momento della presentazione dei progetti, sia manifestata la volontà di costituzione dell'Associazione Temporanea, con l'indicazione dei soggetti partecipanti e, fra questi, del capofila. La formale costituzione dell'A.T. dovrà intervenire comunque prima dell'avvio delle attività formative. I progetti, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono pervenire alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 19.00 del 31 luglio 2000 con l'utilizzo dell'apposito formulario disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it

3. Destinatari dei progetti formativi

I partecipanti alle attività formative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età ricompresa tra i 18 ed i 31 anni non compiuti alla data di chiusura del presente avviso;
- stato di disoccupazione alla data di chiusura dell'avviso risultante da iscrizione alle liste di collocamento;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- obbligo militare assolto o milite esente.

L'ammissione alle attività corsuali è altresì subordinata al superamento di una visita medica «di idoneità alla mansione specifica». Gli accertamenti devono rispettare il seguente protocollo, definito sulla base della valutazione del rischio, come previsto dalla normativa vigente:

- visita specialistica oculistica;
- esame spirometrico;
- elettrocardiogramma;
- audiometria tonale (con otoscopia);
- RX torace standard;
- esame emocromocitometrico completo;
- glucosio;
- transaminasi GOT (AST);
- transaminasi GPT (ALT);
- gamma - glutamil - transferasi (GGT);
- creatinina;
- esami urine standard;
- visita specialistica ORL;
- RX colonna lombo sacrale (2 proiezioni);
- visita medica e giudizio di idoneità.

Le spese connesse alla realizzazione delle visite mediche vengono sostenute dalle risorse rese disponibili con il presente avviso, nella misura massima di lire 33.000.000. Esse, comunque, non devono essere evidenziate nel formulario di presentazione. Eventuali ulteriori spese necessarie per questa fase del processo vengono assicurate da FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A.

4. Modalità di presentazione e preparazione dei progetti

Il progetto formativo, relativo, come ricordato, alla figura professionale dell'«Operatore navale di montaggio scafo», rientra nella tipologia formativa «Qualificazione di base abbreviata - cod. 03» e comporta il rilascio di un attestato di qualificazione di I° livello.

Ciascun soggetto proponente può presentare un unico progetto formativo avente i seguenti elementi costitutivi:

- n. allievi minimo: 15;
- n. ore: 400 di cui 160 di teoria e 240 di pratica;
- costo ora/allievo massimo: lire 18.000;
- costo totale massimo: lire 108.000.000.

Fermo restando il costo massimo della singola edizione di lire 108.000.000, sarà oggetto di più alta valutazione il prototipo corsuale che preveda un costo ora/allievo inferiore a lire 18.000, con conseguente possibilità di un più alto coinvolgimento di allievi.

Complessivamente il soggetto proponente si impegna a realizzare un numero di edizioni corsuali utili alla formazione di non meno di 135 soggetti e fino alla concorrenza di un importo complessivo massimo di lire 972.000.000.

La progettazione formativa e le attività di pubblicizzazione, e le relative voci di spesa, non rientrano nel costo complessivo del prototipo formativo. Come evidenziato nel formulario, esse vengono scorporata dal preventivo delle spese. Il costo massimo ammissibile è di lire 6.000.000 per la progettazione formativa e di lire 10.000.000 per la fase di pubblicizzazione; entrambe vanno computate secondo le previsioni delle Direttive - Scheda n. 9, punto 9.8.3 e Scheda n. 12, punto 12.3.1.

La selezione degli allievi deve essere realizzata da una apposita commissione composta da 1 psicologo, 1 rappresentante del soggetto attuatore ed 1 rappresentante di FINCANTIERI. In tal senso va formulata la previsione di spesa, secondo le disposizioni della Scheda n. 9, punto 9.8.4 delle Direttive.

Anche in funzione della finalizzazione degli interventi formativi all'occupazione, non sono ammese le spese relative alla voce «Indennità di frequenza ai disoccupati e borse di studio».

Per il resto, in tema di spese ammissibili, valgono le previsioni delle Direttive.

Il prototipo formativo deve prevedere 400 ore di formazione, di cui 160 teoriche e 240 pratiche. In particolare, ciascun soggetto proponente è tenuto a rispettare il percorso didattico di cui all'allegato 1 al presente avviso. Esso deve essere riportato nel formulario ma non costituisce elemento di valutazione del progetto.

L'insieme delle attività formative, deve concludersi entro il 31 dicembre 2000. Eventuali proroghe potranno essere ammesse solo se funzionali al reperimento dell'utenza.

5. Valutazione, approvazione e gestione dei progetti

La valutazione del prototipo formativo che ciascun soggetto proponente presenterà condurrà alla attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti tre criteri:

- criterio a) Affidabilità del proponente: fino a un massimo di 30 punti;
- criterio b) Coerenza delle motivazioni: 25 punti;
- criterio c) Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio d) Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio e) Giudizio di sintesi relativo alla completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

Nella considerazione che le motivazioni dell'intervento sono già state definite nell'ambito dell'accordo tra la Regione e FINCANTIERI, il criterio b) non è oggetto di valutazione e comporta l'attribuzione automatica a ciascun progetto di 25 punti.

La Direzione regionale della Formazione Professionale, sulla base della valutazione svolta, predisporrà una graduatoria di merito con l'inserimento di tutti i progetti con punteggio non inferiore a 50 ed ammissione al finanziamento del progetto con il punteggio più elevato.

Le erogazioni finanziarie da parte della Regione nei confronti del soggetto attuatore avverranno secondo le modalità indicate nella Scheda n. 7 delle Direttive. La misura dell'anticipazione sarà pari al 70% dell'importo complessivamente disponibile di lire 972.000.000 ed interverrà ad avvenuta documentazione dell'avvio della prima edizione corsuale.

Le spese relative alla progettazione formativa ed alla pubblicizzazione delle attività che, come detto, rimangono scorporate dal preventivo generale delle spese del progetto, saranno liquidate dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa in unica soluzione. La documentazione delle spese sostenute può essere presentata una volta che tali attività siano state realizzate.

Con riferimento alle spese relative alle visite mediche, sostenibili con le risorse del presente avviso nella misura massima di lire 33.000.000, saranno anch'esse liquidate in unica soluzione su presentazione dei giustificativi di spesa. Si richiede altresì una idonea documentazione che attesti che le spese delle visite mediche si riferiscono a soggetti che hanno successivamente superato le prove di selezione.

Entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascuna edizione corsuale, il soggetto attuatore deve presentare alla Direzione regionale della Formazione Professionale il rendiconto delle spese sostenute.

6. Finalizzazione del processo formativo

Come ricordato, il presente avviso si pone come strumento di attuazione di un processo di sviluppo occupazione promosso dalla Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A.. Un apposito protocollo siglato con la Regione definisce, fra l'altro, l'impegno di FINCANTIERI alla assunzione di tutti i partecipanti alle attività formative che abbiano positivamente concluso il percorso e conseguito l'attestato di qualificazione di I° livello nella figura di «Operatore navale di montaggio scafo».

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Maria Emma Ramponi

Allegato 1

PROGRAMMA E CONTENUTI
«OPERATORI NAVALI DI MONTAGGIO SCAFO»

PREMESSA

La Società FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. ha promosso una concreta azione di sostegno

all'occupazione attraverso la realizzazione di un progetto di formazione per giovani disoccupati da qualificare alle professionalità del settore navalmeccanico ai fini di un prevedibile inserimento in azienda con contratto di formazione/lavoro. La Fincantieri in questi ultimi anni, ha operato per ottimizzare la dimensione strutturale delle unità operative, in linea con gli indirizzi comunitari e le esigenze di competitività imposte dal mercato internazionale, per cui successivamente ad una fase di contrazione e di ridimensionamento si prospetta l'opportunità di avviare un'articolata e complessa azione formativa, finalizzata allo sviluppo di una figura professionale che, dopo un periodo di formazione teorico-pratica, sia in grado di integrarsi positivamente nelle nuove logiche di sviluppo organizzativo e soprattutto di assumere un ruolo attivo nel processo di miglioramento continuo delle capacità competitive dell'azienda. Nel presente progetto formativo, si è cercato di delineare un percorso in cui si integrino le richieste del fare e le indicazioni del sapere, dando luogo ad un apparato conoscitivo realmente utile all'esercizio professionale.

In sintesi si vuole attivare un processo educativo, che pur avendo come scopo l'intervento profondo e globale, non sia una mera sovrapposizione alle strutture cognitive preesistenti del formando, ma si concretizzi in un'acquisizione di conoscenze, che consentano ad ognuno di raggiungere, secondo le proprie capacità, un livello culturale multidisciplinare, idoneo a garantire una migliore assimilazione dei processi produttivi e delle tecnologie impiegate.

IL PROFILO PROFESSIONALE DELL'OPERATORE NAVALE DI MONTAGGIO SCAFO

Il processo produttivo delle costruzioni navali prevede varie fasi di sviluppo, che vanno dalla tracciatura e preparazione lamiere al posizionamento lamiere e profilati, alla puntatura e saldatura degli stessi, all'assemblaggio dei blocchi, al preallestimento e allestimento. Queste diverse fasi devono sempre più integrarsi tra loro per ridurre i tempi di transito e migliorare la qualità del prodotto, ciò determina una più diffusa flessibilità del sistema e di conseguenza delle risorse che operano al suo interno. Queste considerazioni portano a privilegiare una impostazione formativa che sostiene e che si fonda su una concezione sistemica della realtà aziendale, anche in termini di specifico riferimento alle istanze di maggiore interazione della funzione di produzione con le diverse altre aree d'impresa. La figura professionale dell'operatore navale di montaggio scafo, pur operando all'interno del processo produttivo prevalentemente nella fase di tracciatura e preparazione lamiere, assiemaggio lamiere e profilati, assemblaggio e prefabbricazione dei blocchi attraverso saldature di vario tipo, deve acquisire, durante il periodo di formazione, delle conoscenze e competenze globali relativamente alle diverse aree aziendali per consentire così la costruzione di una professionalità integrata, caratteristica principale della moderna figura dell'operatore navale.

METODOLOGIA

Si intende utilizzare una metodologia tale da stimolare la partecipazione attiva dell'utenza, la relazione tra i soggetti nel gruppo di apprendimento e l'integrazione delle loro conoscenze di base. Si tratta quindi, di stimolare il processo cognitivo e partecipativo motivando l'utenza all'acquisizione delle conoscenze, di promuovere l'interazione nel gruppo, di incoraggiare lo sviluppo di azioni creative, avviando un «processo di costruzione» del quale i partecipanti siano protagonisti. Un approccio siffatto richiede una docenza condotta con criteri diversi da quelli tradizionali: la lezione frontale non rappresenta il veicolo esclusivo o principale di trasferimento delle conoscenze e apprendimento delle abilità. Infatti, per consentire all'utenza di affrontare con efficacia le problematiche in cui si troveranno ad operare, si alternano costantemente momenti di lavoro teorico e momenti di attivazioni pratiche. Parte integrante del metodo diventano, quindi, le esercitazioni pratiche, i lavori di gruppo, lo stage finale. Particolare attenzione è dedicata alla scelta del personale docente: infatti, oltre a docenti altamente qualificati, vi saranno docenti interni all'azienda Fincantieri, che ricoprendo ruoli di riferimento tecnologico in tutto lo stabilimento, fungeranno anche da «testimonianze aziendali».

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

La durata prevista per il corso è di 400 ore, suddivise in:

- 160 ore di teoria
- 240 ore di pratica

da svolgersi in cinque giorni settimanali per 8 ore al giorno.

SVILUPPO MODULARE

L'itinerario formativo per «l'operatore navale montaggio scafo» prevede un'articolazione in tre parti:

- parte teorica, suddivisa in 10 moduli (durata complessiva 160 ore);
- parte pratica volta all'acquisizione di capacità operative legate al ruolo, (durata 240 ore).

L'identificazione dei moduli è conseguente al quadro delle conoscenze che la figura deve possedere.

Nello specifico il programma è così articolato:

PARTE TEORICA: 160 ore.

Obiettivi

- Fornire ai partecipanti una base di conoscenze generali sulle tecnologie utilizzate nell'ambito del sistema produttivo delle costruzioni navali.
- Fornire ai partecipanti una conoscenza generale del sistema azienda e dello Stabilimento Fincantieri.

CONTENUTI

MODULO	DURATA
Sistema azienda	4 ore
Elementi di matematica e fisica	12 ore
Metrologia	12 ore
Disegno tecnico navale e nomenclatura della nave	60 ore
Tracciatura - Sviluppi - misure e controlli	20 ore
Materiali impiegati in ambito navale	12 ore
Sicurezza e igiene sul lavoro	8 ore
Sistemi qualità e assicurazione qualità	4 ore
Prove non distruttive (cenni)	4 ore
Tecnologia professionale	24 ore
Totale	160 ore

PARTE PRATICA: 240 ore

Obiettivo

- Far acquisire ai partecipanti una capacità operativa di base sulle tecniche che caratterizzano le attività produttive del settore delle costruzioni navali.

Contenuti

Esercitazioni (e relativa tecnologia professionale specifica) di:

- Saldatura ad arco manuale con elettrodo rivestito
- Saldatura MIG/MAG
- Ossitaglio
- Carpenteria navale
- Tubisteria

OBIETTIVI E CONTENUTI DEI SINGOLI MODULI

1 - SISTEMA AZIENDA: durata 4 ore

Obiettivi

- Illustrare il contesto in cui opera Fincantieri: prodotti e mercato
- Presentare il modello organizzativo Fincantieri.

Contenuti

- Presentazione del corso: obiettivi, contenuti e articolazione
- Presentazione dell'Azienda Fincantieri
- Il mercato in cui opera l'Azienda
- La struttura organizzativa
- Gli enti aziendali
- La comunicazione in Azienda
- Il processo produttivo
- La divisione del lavoro e le sue funzioni
- Le risorse umane: ruoli e mansioni.

2 - ELEMENTI DI MATEMATICA E FISICA: 12 ore

Obiettivi

- Recuperare e approfondire le conoscenze di base di matematica e fisica indispensabili per la figura professionale.

Contenuti

- ELEMENTI DI BASE DI MATEMATICA
- Richiami di matematica elementare
- Frazioni ed operazioni con le frazioni
- Proporzioni
- ELEMENTI DI BASE DI GEOMETRIA
- Elementi di geometria piana
- Figure geometriche e loro risoluzione
- Elementi di geometria solida
- ELEMENTI DI BASE DI FISICA
- Grandezze fisiche e loro unità di misura (S.I. e Sistema Anglosassone)
- Elementi di meccanica
  * .. massa, peso, forza, lavoro, potenza
  * .. sistemi di forze, scomposizione e composizione delle forze
  * .. momento di una forza
  * .. equilibrio di un corpo poggiato e di un corpo sospeso
- Elementi di termodinamica
  * .. temperatura e calore, calore specifico
  * .. trasmissione del calore

3 - METROLOGIA: 12 ore

Obiettivi

- Fornire le conoscenze relative alle misure lineari e angolari
- Sviluppare capacità nell'esecuzione delle principali misure e dei controlli tipicamente effettuati della figura in oggetto.

Contenuti

- Misure lineari e misure angolari
- Sistema Internazionale di unità di misura e Sistema Anglosassone
- Strumenti per la misurazione delle lunghezze e degli angoli

- Uso degli strumenti di misura impiegati in azienda
- Dime di controllo
- Livelle.

4 - DISEGNO TECNICO NAVALE E NOMENCLATURA NAVE: 60 ore

Obiettivi

- Fornire le conoscenze su:
  - norme di rappresentazione relative al disegno tecnico
  - tipologie e caratteristiche fondamentali delle navi, nomenclatura navale e principali strutture nave
  - modalità di rappresentazione grafica delle strutture
  - modalità e sistemi di costruzione della nave.

Contenuti

- DISEGNO TECNICO
  - Viste: sistema europeo
  - Scelte della vista principale
  - Linee: in vista, nascoste, assi di simmetria
  - Linee di quota
  - Quotatura: in serie, in parallelo, progressiva, mista
  - Quote parziali e quote totali
  - Scale
  - Sezioni
  - Tolleranze di forma e posizione
  - Viste interrotte
  - Sezione di luogo
  - Rappresentazione e designazione delle saldature
  - Disegni di particolari e disegni di complessivi
  - Esecuzione di schizzi quotati a mano libera con rilievi dal vero, stesura di viste e sezioni.
- DISEGNO TECNICO NAVALE
  - Caratteristiche nautiche principali
  - Tipologie di navi
  - Parti costituenti la nave
  - Lo scafo
  - Elementi geometrici dello scafo
  - Immersioni e pescaggi - Bordo libero
  - Nomenclatura dello scafo
  - Nomenclatura dei ferri
  - Tecniche di strutturazione della nave. Trasversale, longitudinale, misto
  - Piano di costruzione e relative sezioni
  - Suddivisione interna della nave
  - Strutture e locali componenti la nave
  - Sovrastrutture e loro nomenclatura
  - Linea d'asse e deformata della nave. Importanza della linea d'asse e suo controllo
  - Impianto di propulsione
  - Servizi ausiliari
  - Suddivisione della nave in blocchi e in anelli
  - Lettura ed interpretazione di disegni di componenti e complessivi navali. In particolare lettura delle sezioni trasversali per il piano dei ferri e la rappresentazione e indicazione delle saldature; lettura delle sequenze di assemblaggio dei blocchi e sottoblocchi.

5 - TRACCIATURA - SVILUPPI - MISURE E CONTROLLI: 20 ore

Obiettivi

- Fornire le conoscenze su:
  - elementi fondamentali della tracciatura
  - sviluppi in relazione alla piegatura e sagomatura delle lamiere e dei profilati
  - uso del teodolite nella costruzione navale.

Contenuti

- ELEMENTI DI TRACCIATURA
  - Costruzione di perpendicolari
  - Divisione dei segmenti
  - Costruzione di figure geometriche piane
  - Suddivisione di angoli e circonferenze in parti uguali
- SVILUPPI
  - Sviluppo delle curvature e piegature delle lamiere in relazione allo spessore, ai raggi di piegatura, al tipo di materiale e al suo ritorno elastico
- MISURE E CONTROLLI
  - Controllo di allineamenti, squadri e perpendicolarità mediante teodolite

6 - MATERIALI IMPIEGATI IN AMBITO NAVALE: 12 ore

Obiettivi

- Sviluppare le conoscenze relative a:
  - caratteristiche e prove meccaniche dei materiali
  - acciai in genere e acciai ordinari e speciali per impieghi navali
  - normative RINA

– acciai inossidabili

– leghe leggere.

Contenuti

- Caratteristiche tecnologiche degli acciai
- Saldabilità e fattori che la influenzano
- Prove meccaniche
- Difetti degli acciai
  - inclusioni, soffiature, fiocchi, cricche e microcricche, segregazioni, strutture dendritiche, ecc.
- Designazione e unificazione UNI e ASTM degli acciai
- Trattamenti termici
- Tipologie e caratteristiche resistenziali degli acciai per impieghi navali e loro lavorabilità e saldabilità
  - acciai comuni da scafo
  - acciai ad elevata resistenza
- Normative RINA per gli acciai per impiego navale
- Acciai inossidabili
- Famiglie di acciai inossidabili: acciai inox austenitici, acciai inox ferritici
- Designazioni UNI e AISI degli acciai inox
- Leghe dell'alluminio: tipologie e caratteristiche
- Designazione UNI e designazione numerica delle leghe dell'alluminio
- Analisi delle diverse famiglie di leghe leggere (per costruzioni navali)

7 - SICUREZZA SUL LAVORO: 8 ore

Obiettivi

- Sviluppare conoscenze relativamente a:

  – aspetti generali della sicurezza e igiene sul lavoro

  – aspetti normativi e aspetti tecnici specifici

  – norme comportamentali

  – prevenzione.

Contenuti

- Rischio, pericolo, infortunio
- Cause degli infortuni
- Quadro normativo di riferimento
- Disciplina giuridica della prevenzione infortuni
  - destinatari delle norme
  - obblighi dei datori di lavoro
  - doveri dei lavoratori
- Nuova filosofia della Sicurezza : decreto legislativo 626/1994
- Nuove figure e adempimenti introdotti dal decreto legislativo 626/1994
- Mezzi e indumenti personali di protezione
- Segnaletica di sicurezza
- Norme generali di protezione delle macchine
- Norme specifiche per alcune macchine: molatrici fisse e portatili, saldatrici
- Norme relative ai mezzi e alle operazioni di sollevamento e movimetazione dei materiali
- Pericoli della corrente elettrica e suo effetto sul corpo umano

8 - SISTEMI QUALITÀ E ASSICURAZIONE QUALITÀ (cenni): 4 ore

Obiettivi

- Sviluppare conoscenze relativamente ai Sistemi Qualità e alla norma ISO 9001 di Assicurazione Qualità
- Sviluppare conoscenze relative all'organizzazione e alle modalità operative di un Azienda che lavora in A.Q.

Contenuti

- Definizione di qualità ed evoluzione storica del concetto di qualità
- L'approccio globale al tema qualità
- Le fasi di attuazione per una gestione della qualità
- La qualità del prodotto
- Dal controllo della qualità alla garanzia della qualità
- Assicurazione Qualità
- Manuale della qualità
- Organizzazione in Assicurazione Qualità
- Il controllo di processo aziendale
- La famiglia delle norme ISO 9000
- Esame della norma ISO 9001
- La certificazione.

9 - PROVE NON DISTRUTTIVE (cenni): 4 ore

Obiettivi

- Sviluppare le conoscenze relative ai quattro fondamentali metodi di indagine non distruttiva, con particolare riferimento ai controlli delle saldature effettuati con tali sistemi.

Contenuti

- Generalità sulle PND
- Esame con liquidi penetranti

- Esame magnetoscopico
- Esame ultrasonoro
- Esame radiografico
- Campi di indagine e difetti rilevabili con i diversi metodi.

10 - TECNOLOGIA PROFESSIONALE: 24 ore

Obiettivi

- Sviluppare le conoscenze relative a:
  - tecnologia e metallurgia della saldatura
  - tecnologia della saldatura con elettrodo rivestito
  - tecnologia della saldatura a filo continuo sotto gas MIG/MAG
  - tecnologia del taglio ossiacetilenico e del taglio al plasma
  - costruzione e montaggio di carpenteria.

Contenuti

- TECNOLOGIA E METALLURGIA DELLA SALDATURA
- Procedimenti di saldatura
- Fasi e elementi fondamentali di una saldatura
- Tipi di giunti
- Preparazione dei lembi
- Posizioni di saldatura
- Assiemaggio dei componenti e puntatura
- Zona fusa e zona termicamente alterata
- Rapporto di diluizione
- Apporto termico
- Cicli termici di saldatura
- Problemi metallurgici di saldatura
  - cricche a caldo
  - cricche a freddo
  - porosità e inclusioni
  - ingrossamento del grano e fragilità dei giunti
  - tempra
- Preriscaldi e funzione dei preriscaldi
- Tensioni residue di saldatura
- Tecniche di saldatura per ovviare alle deformazioni e ridurre le tensioni
- Prove e controlli sulle saldature.
- TECNOLOGIA DELLA SALDATURA CON ELETTRODO RIVESTITO
- Grandezze elettriche e relative unità di misura
- Arco elettrico
- Caratteristiche elettriche dell'arco
- Generatori a tensione costante ed a tensione cadente
- Autostabilità dell'arco
- Soffio magnetico
- Corrente alternata e corrente continua
- Scelta della polarità: diretta ed inversa
- Elettrodi rivestiti
- Caratteristiche di impiego degli elettrodi
- Rivestimenti
- Classificazione degli elettrodi e loro designazione
  - classificazione UNI 5132
  - classificazione AWS - ASTM
- Tecniche operative nella saldatura con elettrodi rivestiti
- Prove di qualifica dei saldatori elettrici
- Difetti delle saldature con elettrodo rivestito.
- TECNOLOGIA DELLA SALDATURA A FILO CONTINUO MIG/MAG
- Gas di protezione inerti
- Macchine per la saldatura MIG/MAG
- Analisi delle saldatrici MIG/MAG impiegate in Fincantieri
- Caratteristiche dell'arco elettrico e autostabilità
- Modalità di trasporto del materiale d'apporto
  - spray-arc
  - short-arc
  - pulse-arc
- Fili di apporto: diametri e caratteristiche
- Scelta della polarità e influenza sulla saldatura
- Parametri di lavoro sui diversi tipi di giunti e spessori
- Precauzioni e norme di sicurezza nella saldatura MIG/MAG
- Difetti possibili nella saldatura MIG/MAG e rimedi per ovviarvi.
- TECNOLOGIA DEL TAGLIO OSSIACETILENICO E DEL TAGLIO AL PLASMA
- Ossigeno e Acetilene e loro caratteristiche
- Bombole per ossigeno e per acetilene
- Gruppo Riduttore di pressione
- Valvole di sicurezza
- Cannello da taglio e sua costituzione
- Norme per la corretta movimentazione e manipolazione e per l'esercizio delle bombole
- Accensione del cannello
- Regolazione della fiamma

- Spegnimento del cannello
- Plasma
- Principi del taglio al plasma e fluidi impiegati
- Macchine per il taglio al plasma
- Modalità operative del taglio al plasma
- Taglio al plasma delle lamiere.

• COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI CARPENTERIA

- Taglio e preparazione delle lamiere con i diversi sistemi
- Esecuzione di tagli diritti e di tagli curvi
- Cianfrinatura dei lembi per la saldatura
- Realizzazione di fori e asole
- Taglio e preparazione dei profilati
- Piegatura e sagomatura delle lamiere e dei profilati
- Raddrizzatura delle lamiere e dei profilati
- Tracciatura e posizionamento dei componenti
- Controllo di parallelismi - ortogonalità e squadri - posizionamenti reciproci
- Puntatura delle parti e predisposizione per la saldatura
- Metodi operativi per il contenimento delle deformazioni di saldatura.

FORMAZIONE PRATICA: 240 ore

Obiettivi

• Sviluppare competenze, manualità e abilità operative relative a:
  • saldatura con elettrodo rivestito
  • saldatura a filo continuo sotto gas MIG/MAG
  • taglio ossiacetilenico
  • costruzione e montaggio di carpenteria.

Esercitazioni pratiche

• SALDATURA AD ARCO MANUALE CON ELETTRODO RIVESTITO (ELETTRODI BASICI)
  - Stesura di cordoni in piano
  - Ricarica di una piastra di acciaio
  - Saldatura ad angolo in piano ad una passata
  - Saldatura ad angolo in piano a più passate
  - Saldatura ad angolo in verticale ascendente

• SALDATURA MAG CON FILI ANIMATI (FILI diametro 1,2 mm)
  - Stesura di cordoni in piano tracciati

- Stesura di cordoni con ripresa, affiancati e sovrapposti
- Saldatura in angolo a cordoni sovrapposti e passate larghe
- Giunto di spigolo
- Trave a doppio T
- Giunto di testa in piano su piastre cianfrinate a V, con ripresa a rovescio
- Giunto di testa in piano su piastre cianfrinate a V, passate larghe, con impiego del supporto in ceramica
- Giunto di testa in posizione verticale ascendente su piastre cianfrinate a V, con impiego del supporto in ceramica
- Giunto di testa in posizione verticale ascendente su piastre cianfrinate a V, con ripresa a rovescio
- Giunto di testa in posizione frontale su piastre cianfrinate a V, a cordoni sovrapposti
- Giunto di testa in posizione piana su piastre cianfrinate a V, a cordoni sovrapposti
- Giunto di testa in piano su piastre cianfrinate a V, con impiego del supporto in ceramica, primo e secondo cordone a passate larghe, terzo e quarto a cordoni sovrapposti
- Giunto a T, posizione verticale ascendente, prima e seconda passata
- Saldatura di un sottogruppo osservando un'appropriata sequenza di saldatura.

• OSSITAGLIO

- Tagli diritti e curvi di lamiere e profilati di vario tipo

• CARPENTERIA METALLICA

- Preparazione, a disegno, delle lamiere e profilati
- Tracciatura per il posizionamento
- Assiemaggio e puntatura dei pezzi
- Saldatura dell'insieme.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 412 - Registro ordinanze 2000.

Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da

Gesteco S.p.A. ed altra c/Provincia di Udine ed altra.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

composto dai magistrati:

Umberto Zuballi - Presidente f.f.

Enzo Di Sciascio - Consigliere relatore

Oria Settesoldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 14 gennaio 2000 sul ricorso proposto dalla Gesteco S.p.A. e dalla Prefir S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Bruno Barel e Giuseppe Sbisà, con domicilio eletto nello, studio del secondo in Trieste, via S. Francesco, 11, come da mandato a margine del ricorso;

contro

la Provincia di Udine, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pecile, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato a margine dell'atto di costituzione;

la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso l'Ufficio legislativo e legale regionale in Trieste, via Milano, 1, come da mandato a margine dell'atto di costituzione;

per

l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione - del decreto dell'assessore delegato all'ambiente e al territorio della Provincia di Udine prot. n. 28429/96 del 15 novembre 1996, nella parte in cui ha vietato alle ricorrenti di smaltire nelle discariche da esse gestite rifiuti prodotti al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della presupposta circolare n. 7 dell'8 luglio 1996 della Presidenza della Giunta regionale;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 442 dell'1 dicembre 1999;

Udito il relatore, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi, altresì, i procuratori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Ricorda il Collegio che le società ricorrenti gestiscono da tempo, in forza di regolari autorizzazioni provinciali, la prima una discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili in Comune di Mortegliano ed entrambe una discarica per rifiuti speciali non tossici e non nocivi in Comune di Premariacco, e che le autorizzazioni in questione sono state ottenute nel vigore dell'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, nel testo introdotto dall'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, che recita: «Fino a quando non saranno attuati i piani, di cui all'articolo 6 e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venir autorizzati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche, che siano al servizio o supporto di impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di pertinenza esclusivamente regionale».

Tale disposizione non trovava peraltro riscontro negli atti autorizzativi, né ne derivavano conseguenze per le ricorrenti, fino a che non veniva richiamata nel piano per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Udine, al fine di vietare, per mezzo degli impianti situati in ambito provinciale, che venissero smaltiti i rifiuti di provenienza extraprovinciale, se non previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta.

Alla Gesteco S.p.A. è stato quindi notificato un atto, in cui si contestava che l'importazione di rifiuti provenienti da fuori Regione era, in contrasto con la norma succitata e, di seguito, una diffida a smaltire tale genere di rifiuti.

Il piano provinciale veniva peraltro annullato d'ufficio in parte qua, in una con i provvedimenti conseguenziali indirizzati alla Gesteco S.p.A., dalla Provincia stessa in via di autotutela.

Era infatti accaduto che su ricorso proposto da altre società, era stata accolta l'istanza di sospensione da questo T.A.R., che successivamente avrebbe annullato la norma di piano con sentenza n. 47 del 20 febbraio 1995 constatando fra l'altro che «non è dato nemmeno rinvenire ... una norma che in qualche maniera possa legittimare la prescrizione qui avversata».

Peraltro, a circa due anni di distanza, con gli atti, che formano oggetto del presente gravame, il divieto a smaltire rifiuti di provenienza non regionale è stato ribadito con decreto dalla Provincia.

Con tale provvedimento si è apposto, quale elemento integrativo delle autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti e ad altre imprese la limitazione allo smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Esso è stato assunto in base alla circolare interpretativa regionale, che è anche oggetto di gravame, sull'ulteriore presupposto della sopravvenienza dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che recita: «Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per «quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale, per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti dovevano pertanto intendersi integrate con la limitazione appena descritta, in quanto rilasciate in vigenza della disposizione di legge, oggi modificata, autenticamente interpretata dalla norma sopravvenuta.

Le società ricorrenti hanno proposto il presente gravame contro la circolare regionale e contro, per la parte che le concerne, il decreto provinciale in epigrafe, del quale ultimo hanno richiesto altresì la sospensione in via cautelare, deducendo una serie articolata di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili e proponendo inoltre, in via subordinata, diverse questioni di legittimità costituzionale, dell'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come sostituito dall'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 ed autenticamente interpretato dall'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, per violazione degli articoli 3, 5, 41, 116 e 120 Costituzione e degli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale.

Hanno variamente controdedotto le parti intimate.

Con ordinanza n. 44 dell'8 febbraio 1997, resa nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1996, questo Tribunale amministrativo ha ritenuto di dover sollevare, per la definizione della domanda cautelare, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, sostitutivo dei testo dell'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 così come autenticamente interpretato dall'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, che nel loro combinato disposto vietano, nella sostanza, di stoccare e trattare nelle discariche site nel territorio regionale, rifiuti provenienti da altre Regioni, con la conseguenza che ne sono state in tal senso modificate, con il decreto oggetto di gravame, anche le autorizzazioni, rilasciate alle ricorrenti dalla Provincia di Udine, con l'introduzione del predetto divieto.

Di conseguenza il giudizio cautelare è stato sospeso e gli atti relativi sono stati rimessi alla Corte costituzionale.

Con ordinanza n. 432, resa nella stessa camera di consiglio, il decreto assessorile in questione, ritenuto produttivo di danno grave ed irreparabile per la sua incidenza è stato provvisoriamente sospeso, fino alla restituzione degli atti da parte del giudice delle leggi, restando impregiudicata la definizione del giudizio cautelare, che verrà risolto dopo che, a sua volta, sarà definito l'incidente di costituzionalità.

La rilevanza della questione è stata ritenuta in quanto si è ritenuto che non potessero essere attese, in base alla legislazione allora vigente, le censure proposte dalle ricorrenti, che condividono il comune assunto secondo cui le disposizioni regionali, su cui si fondano gli atti impugnati, costituirebbero mere norme d'azione, dirette all'organo preposto - nel caso la Provincia di Udine - volte soltanto a prescrivergli in qual modo debba svolgere l'attività istruttoria, ai fini di dimensionare l'area di una discarica autorizzanda in cui è autorizzato lo smaltimento, che deve essere corrispondente alle sole necessità dell'ambito regionale, senza peraltro incidere sulle autorizzazioni già rilasciate, che non riportavano detta limitazione.

Il Collegio, con la citata ordinanza ha invero ritenuto che le norme in questione devono essere classificate come di relazione, in quanto destinate ad incidere su tutti i titolari di autorizzazioni provinciali allo smaltimento e quindi anche sui ricorrenti, per i quali la limitazione in parola deve ritenersi richiamata fin dall'origine nei provvedimenti autorizzatori loro rilasciati.

Si è considerato che sono infatti in essi contenute sia la clausola secondo cui «qualora non esplicitamente previste, si intendono riportate ... tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti» fra cui, all'epoca del loro assentimento, doveva intendersi compresa quella dell'articolo 16, quarto comma, della legge regionale n. 65/88 che, sostituendo l'articolo 15, sesto comma, della legge regionale n. 30/87, consentiva di autorizzare la realizzazione o l'esercizio delle discariche, di cui sia dimostrata la necessità di spazi di smaltimento, in relazione al fabbisogno di rifiuti, prodotti in ambito regionale, revocare in ogni momento» il provvedimento autorizzatorio.

È vero che, all'inizio, l'interpretazione di dette disposizioni condivisa dalla Provincia (ma non dalla Regione) e da questo T.A.R. non le ha considerate come preclusive dello smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.

Con la sopravvenienza peraltro dell'articolo 29 della legge regionale n. 22/1996, che le interpreta autenticamente, con effetto retroattiva, il quadro normativo si modifica, legittimando ad avviso del Collegio, la Provincia ad introdurre, con l'atto di cui si chiede la sospensione, nelle autorizzazioni delle ricorrenti e delle altre imprese destinatarie, l'integrazione secondo cui è consentito lo smaltimento in discarica soltanto dei rifiuti prodotti in ambito regionale.

Detto atto costituisce infatti, ad avviso del Collegio, esplicazione di poteri già previsti ed applicazione di di-

sposizioni legislative già vigenti o, se pur successive, con efficacia retroattiva.

Non si è quindi ritenuto di poter concordare sull'asserito carattere di mere norme di azione delle disposizioni medesime, in quanto destinate inevitabilmente ad incidere su soggetti estranei all'amministrazione, cioè sulle imprese che, nella loro vigenza, chiedano l'autorizzazione a gestire una discarica, né è possibile una loro interpretazione, diversa da quella fatta palese dal loro significato letterale, così come autenticamente interpretato, che le dimostra dirette a vietare che siano smaltiti, nelle discariche site nella Regione Friuli-Venezia Giulia, rifiuti non prodotti nel territorio regionale.

Si è quindi reputato che le ricorrenti in tanto possono pervenire alla chiesta sospensione dell'atto impugnato in quanto ottengano la declaratoria, da parte del giudice delle leggi, dell'illegittimità costituzionale delle norme citate, che ne sono l'indispensabile presupposto.

Il Collegio ha inoltre osservato che le norme, di cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, ovverosia l'articolo 18 della legge regionale n. 65/1988, e il successivo articolo 29 della legge regionale n. 22/1996, che non può ritenersi innovativa, in quanto rende retroattivamente vincolante una delle sue possibili interpretazioni, stabiliscono il contestato comando, diretto, fra l'altro, alle Province, ad autorizzare soltanto, fino a quando non saranno attuati i piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici o nocivi, quali quelli trattati nelle discariche delle ricorrenti, «la realizzazione o l'esercizio di quelle nuove discariche ... per le quali sia dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito, in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» (articolo 18 citato) e precisa (articolo 29 citato) che detta ultima espressione si intende riferita alla «quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale, per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Il Collegio ha osservato che dette disposizioni, ormai abrogate ma vigenti o retroattivamente applicabili nel momento in cui sono state autorizzate le discariche, gestite dalle ricorrenti, possono applicarsi, in base alla lettera del citato articolo 18, a due fattispecie distinte.

Invero la disposta limitazione dello smaltimento ai rifiuti prodotti in ambito regionale può venire in rilievo al momento dell'autorizzazione alla realizzazione di una discarica, al fine di accertare se ve ne sia necessità ovvero di valutare se le dimensioni, previste nel relativo progetto, siano adeguate, provvedendo pertanto eventualmente a negare l'autorizzazione stessa o a limitare la capacità dell'impianto, oppure in relazione all'esercizio di una discarica già autorizzata, al fine di accertare se i rifiuti smaltiti siano di provenienza regionale e di assumere misure al riguardo.

Il caso, che ne occupa, è di questo secondo tipo: le discariche delle ricorrenti sono state infatti autorizzate e realizzate in base al dettato dell'articolo 18 della legge regionale n. 65/88, così come allora interpretato dalla Provincia di Udine; intervenuta peraltro la successiva norma di interpretazione autentica si sono poste le impugnate limitazioni, con atti integrativi delle rispettive autorizzazioni, che incidono soltanto sulla loro gestione.

Si è concluso che non possono pertanto ritenersi rilevanti, ai fini della decisione sul presente gravame, questioni di legittimità costituzionale delle indicate norme regionali, quali quelle in questa sede proposte, nei limiti in cui le investono anche nella parte, nella quale pongono limiti alla autorizzazione della realizzazione di nuove discariche.

Esse andranno esaminate pertanto nella sola parte in cui deducono l'incostituzionalità delle disposizioni predette per aver esse posto limitazioni all'esercizio degli impianti già esistenti ed autorizzati, in ordine alla provenienza dei rifiuti trattati, in quanto solo sotto questo aspetto hanno dato origine ad atti lesivi dell'interesse delle ricorrenti e pertanto rilevanti ai fini della decisione della proposta istanza cautelare.

Con l'indicata limitazione, ad opinione del Collegio, detta rilevanza non può venir esclusa per nessuna delle questioni proposte, essendo possibile decidere se sussista o meno il fumus boni iuris, visto quanto sopra enunciato in ordine ai rimanenti motivi di gravame, soltanto in base al riconoscimento della loro fondatezza o meno da parte del giudice delle leggi, e quindi a seguito della permanenza o della rimozione delle norme regionali, della cui costituzionalità si controverte.

La questione è stata ritenuta altresì non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

1) la Regione Friuli-Venezia Giulia, stabilendo, con le citate disposizioni normative, che lo spazio disponibile nelle discariche, situate nel suo territorio, deve essere commisurato alle necessità del solo ambito regionale e che non può venir autorizzata l'attività di smaltimento dei rifiuti di provenienza non regionale nelle discariche predette, viola l'articolo 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, rendendo impossibile il perseguimento delle finalità, da detta norma previste, di evitare danni e pericoli per la salute nonché inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio che costituiscono, in base alla disposizione predetta, principi generali della materia. Le norme sospettate di incostituzionalità infatti rendono indisponibile il territorio della Regione alle iniziative (catasto nazionale dei rifiuti e individuazione del fabbisogno di nuovi impianti, programma nazionale che individui un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche sul territorio nazionale, in modo da garantire la copertura delle esigenze programmate e fronteggiare le emergenze) che lo Stato, a mezzo del Ministero dell'ambiente, a norma degli articoli 3 e 5 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, deve apprestare, per garantire anche a livello nazionale il conseguimento delle finalità predette.

Infatti viene ostacolato il funzionamento di una organizzazione a livello nazionale dello smaltimento che permetta anche alle Regioni la cui produzione di rifiuti ecceda le capacità di smaltimento di collocarli in discariche controllate e non abusive in altra Regione, senza pericoli per la salute pubblica, che si esprime attraverso i poteri statali di coordinamento interregionale, di cui agli articoli 4, lettera h) e 6, lettera b) del D.P.R. n. 915/1982, non condizionati dai meccanismi consensuali in dette norme previsti nel caso d'urgenza (vedi articoli 12, secondo comma del D.P.R. n. 915/1982).

Le controverse disposizioni di legge regionale violerebbero pertanto, nella materia dell'igiene e della sanità, a competenza ripartita, i limiti del rispetto dei principi della materia, stabiliti dalle leggi dello Stato e, in particolare, dall'articolo 1 del D.P.R. n. 915/1982, il raggiungimento dei cui obiettivi è garantito, a livello ultraregionale, dalla normativa statale sopra indicata, violando l'articolo 5 dello Statuto e, di conseguenza, per quanto qui rileva, anche l'articolo 6.

2) Per le stesse ragioni appena indicate le disposizioni regionali de quibus violano l'ulteriore limite, posto in ogni caso alla legislazione regionale, del rispetto di interessi nazionali, che debbono essere perseguiti unitariamente, dovendosi avvalere l'attività di smaltimento dei rifiuti, per raggiungere le sue finalità, non solo di un servizio, organizzato su base regionale, ma anche di poteri e strutture, dirette da organi statali. Dato che non corrispondono fra loro l'ampiezza del territorio di ogni Regione, il numero dei siti in esso identificabili come idonei al trattamento dei rifiuti e la produzione degli stessi, che dipendono da caratteristiche rispettivamente fisiche e socio-economiche, ne deriva il recapito di rifiuti in discariche, situate in ambito regionale diverso da quello, in cui sono stati prodotti, che costituisce in determinati casi una ineludibile necessità, la quale va essere soddisfatta in via d'emergenza, almeno quando siano in pericolo interessi pubblici irrinunciabili e tale fenomeno, interessando più ambiti regionali, non è governabile da nessuna Regione da sola, ma unicamente dallo Stato, in base ai poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, lettera a) del D.P.R. n. 915/1982, e alle disposizioni legislative indicate al precedente punto 1), volte a garantire una organizzazione in grado di affrontare anche problemi di carattere sovraregionale, che in particolare derivano dalla non coincidenza tra capacità di produzione e smaltimento dei rifiuti. Non possono perciò ritenersi costituzionalmente legittime le norme regionali, quali quelle in discussione, che tendono a far coincidere l'ambito territoriale, in cui i rifiuti sono prodotti, con quello, in cui sono smaltiti, in quanto si pongono in contrasto con il complessivo funzionamento del sistema di smaltimento su tutto il territorio nazionale, che è interesse nazionale, espresso attraverso le norme statali sopra menzionate, da perseguirsi unitariamente a mezzo dei summenzionati poteri statali di indirizzo e coordinamento, volto a fronteggiare esigenze di smaltimento verificatesi in una Regione, che non possono essere soddisfatte nel suo territorio, violando così i limiti della potestà legislativa regionale, posti dall'articolo 4 dello Statuto alla potestà primaria e necessariamente estesi alle potestà concorrente e integrativa, di cui agli articoli 5 e 6.

3) Le norme regionali in questione violano i limiti della potestà regionale, esplicitamente previsti dall'articolo 4 dello Statuto, ma che di necessità si estendono agli articoli 5 e 6, del rispetto della Costituzione, in quanto discriminano, in contrasto con l'articolo 3 Costituzione, gli imprenditori che esercitano l'attività di trattamento nell'ambito regionale, vietando a loro il conferimento nelle discariche dei rifiuti provenienti da fuori Regione, divieto che non trova riscontro per gli altri produttori nazionali, a cui è anzi consentito trattare anche rifiuti del Friuli-Venezia Giulia, loro conferiti dai produttori, in modo che i primi sono posti in condizione di evidente inferiorità nel mercato della raccolta dei rifiuti, imponendo una ridotta utilizzazione degli impianti e una conseguente maggior incidenza dei costi fissi, con minore capacità concorrenziale e perdita di quote di mercato. Tale condizione di inferiorità, incidendo sulla stessa sopravvivenza delle aziende, condannate presto o tardi alla chiusura, comporterebbe la violazione altresì dell'articolo 41 Costituzione, che, anche quando sia presente una legittima causa di utilità sociale, potrebbe comprimere ma non estinguere del tutto le capacità economiche di un'azienda. Sarebbe altresì violato l'articolo 120 Costituzione, per l'illegittima imposizione di ostacoli e limitazioni, da parte di una Regione, alla libera circolazione di cose e all'esercizio della professione.

Con ordinanza n. 22 del 18 febbraio 1998 la Corte costituzionale adita ha disposto la restituzione degli atti a questo T.A.R. per una nuova delibazione della rilevanza della proposta questione di costituzionalità, alla luce della sopravvenienza, nelle more del giudizio incidentale, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che hanno ridefinito la disciplina della materia dello smaltimento dei rifiuti ed innovato il quadro normativo, su cui si fonda l'ordinanza di rimessione «anche in riferimento all'individuazione dei principi della legislazione statale in materia».

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 20 marzo 1998 questo Tribunale, constatata l'avvenuta restituzione degli atti e il conseguente venir meno della sospensione provvisoria del provvedimento impugnato già a suo tempo disposta, riconosciuta la permanenza del danno grave ed irreparabile, ha ritenuto che sussista tuttora la rilevanza, per i motivi che verranno esposti con successiva ordinanza, della questione di legittimità costituzionale proposta con la precedente ordinanza n. 44 dell'8 febbraio 1997, ed ha stabilito, rimanendo sospeso il giudizio cautelare, di rimettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale e di sospendere ulteriormente, l'impugnato decreto assessorile nelle more della decisione definitiva e della successiva restituzione degli stessi da parte del giudice delle leggi, cui seguirà la decisione sull'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 108, resa nella stessa camera di consiglio, questo Tribunale amministrativo ha ritenuto la permanente rilevanza della proposta questione di costituzionalità, osservando:

1) che ogni valutazione in argomento va condotta con riferimento al provvedimento, di cui si chiede l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione interinale, con l'istanza, in ordine alla decisione della quale la questione di costituzionalità è stata sollevata, verificando se la mutazione del quadro normativo, intervenuta nelle more e citata nelle premesse, si rifletta o meno sulla sussistenza del fumus boni juris in ordine alle censure, mosse nel giudizio a quo, nei confronti dell'atto impugnato, per ottenere che ne siano sospesi gli effetti fino alla decisione di merito;

2) che, a tale proposito, ad avviso del Collegio, la modifica normativa di cui si è fatto cenno non si riflette sulla rilevanza della questione di costituzionalità in argomento, in quanto con il decreto assessorile prot. n. 28429/96 del 15 novembre 1996 la Provincia di Udine ha provveduto a integrare il contenuto delle autorizzazioni già rilasciate alle ricorrenti, come di altre imprese, introducendovi la limitazione allo smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per effetto della sopravvenienza dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 che interpreta autenticamente l'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, nel testo introdotto con l'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, nel senso che gli spazi di deposito, oggetto di autorizzazione, vanno rapportati alla quantità di rifiuti da smaltire, di provenienza esclusivamente regionale, mentre i decreti legislativi, menzionati nell'ordinanza della Corte, che pur hanno abrogato detta normativa, incideranno soltanto sulle future autorizzazioni, che dovranno conformarsi al loro dettato almeno fino a quando non intervenga una normativa regionale di adeguamento;

3) così non è, invece, per le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti, dove la limitazione introdotta in base alla norma regionale, ora abrogata, di interpretazione autentica e a quella interpretata, che più sopra si sono illustrate, continua a rimanere in vigore in virtù dell'atto provinciale impugnato, emanato in base alla normativa previgente, la cui sospensione o annullamento è possibile soltanto in esito all'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità, non incidendo sulla fattispecie il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, che non ha efficacia retroattiva;

4) di conseguenza sarà necessario fare applicazione della pregressa normativa regionale, più sopra descritta, per la decisione della proposta istanza cautelare, per cui la questione di costituzionalità proposta continua ad essere rilevante;

5) ad avviso del Collegio, pur essendo del tutto assorbenti ed esaustive ai fini della rilevanza le considerazioni suesposte, deve essere altresì rilevato che la legge delegata sopravvenuta, pur ritenuta non applicabile alla fattispecie, non ha inciso sui termini fondamentali della questione, sottoposta al giudice delle leggi, in quanto:

- l'articolo 5, quinto comma, del decreto legislativo n. 22/1997, che secondo la difesa dell'intervenuta Regione avrebbe stabilito un divieto a smaltire rifiuti in Regioni diverse da quelle, in cui sono stati prodotti, analogo a quello stabilito dalle leggi regionali contestate, concerne i soli rifiuti urbani, oggetto di privativa comunale (articolo 21), mentre nel giudizio a quo si controverte, come risulta dalle premesse in fatto dell'ordinanza n. 44/1997 di questo T.A.R., dello smaltimento di rifiuti speciali, affidato ad imprenditori privati;

- il terzo comma del citato articolo 5 riconferma la necessità del ricorso ad una «rete integrata» di smaltimento dei rifiuti, onde realizzare fra l'altro la possibilità di smaltirli «in uno degli impianti appropriati più vicini», obiettivi che non sembrano diversi da quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del D.L. 9 settembre 1988 e ricordati nella citata ordinanza (individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento) da raggiungersi attraverso il catasto nazionale dei rifiuti, che anche i decreti legislativi n. 22/1997 e n. 389/1997 prevedono e di cui dispongono la riorganizzazione (articolo 11) e la tenuta ad opera dello Stato (articolo 18, secondo comma, lettera h);

- vengono confermate le funzioni statali di indirizzo e coordinamento nella materia (articolo 18, primo comma, lettera a) e quelle di intervento in via d'urgenza, sia pure limitate al caso di inerzia della Regione (articolo 13, comma 2).

Non pare pertanto al Collegio che vi siano, in ordine alle questioni sottoposte, significative modificazioni dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia per effetto delle indicate norme sopravvenute.

Con ordinanza n. 442 del 1º dicembre 1999 la Corte costituzionale ha disposto nuovamente la restituzione degli atti a questo giudice a quo in base alla considerazione che, essendo sopravvenuta nelle more la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il cui articolo 6 sostituisce espressamente l'articolo 28 della legge regionale n. 22/1996, introducendo una nuova disciplina delle autorizzazioni, di cui trattasi e stabilendo in particolare che i rifiuti di provenienza extra regionale, trattati da impianti localizzati nella Regione, non concorrono a trasformare il fabbisogno di spazio di deposito, ne viene mutato il complessivo quadro legislativo di riferimento, su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale, imponendo un nuovo esame della sua perdurante rilevanza.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 14 gennaio 2000 questo Tribunale, constatata l'avvenuta restituzione degli atti e il conseguente venir meno della disposta sospensione provvisoria del provvedimento im-

pugnato, riconosciuta la permanenza del danno grave ed irreparabile, ha stabilito, rimanendo sospeso il giudizio cautelare, di rimettere nuovamente gli atti alla Corte, sussistendo tuttora la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, per i motivi che verranno esposti con successiva ordinanza, ed ha deciso di sospendere ulteriormente l'impugnato decreto assessorile nelle more della decisione definitiva e della successiva restituzione degli stessi da parte del giudice delle leggi, cui seguirà la decisione sull'istanza cautelare.

DIRITTO

Il Collegio non dubita che ogni valutazione circa il permanere o meno della rilevanza della proposta questione di costituzionalità debba essere condotta con riferimento all'incidenza o meno dello ius superveniens sull'atto di cui si chiede, nel caso di specie, l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare con l'istanza, in ordine alla decisione della quale detta questione è stata sollevata.

Deve essere, in altri termini, verificato se la mutazione del quadro normativo, intervenuta nelle more e citata nelle premesse, si rifletta o meno sulla sussistenza del fumus boni iuris in ordine alle censure mosse, nel giudizio a quo, nei confronti del provvedimento impugnato, per ottenere che ne siano sospesi gli effetti fino alla decisione di merito.

Nella presente vicenda detta verifica non può che concludersi negativamente.

Invero l'articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per quanto qui interessa, sostituisce l'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 disponendo che «fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora:

(omissis)

c) sia stata dimostrata la sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1º viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi ...».

La norma sopravvenuta pertanto ha come destinatari soltanto gli impianti, che necessitano di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, disponendo per l'appunto in materia di nuove autorizzazioni.

Queste possono essere necessarie, oltre naturalmente che per i nuovi interventi, anche per impianti già esistenti e autorizzati, ma solo quando si renda necessario, a seguito alla possibilità di stoccare rifiuti di provenienza soltanto regionale, il loro ampliamento (p. es. in alternativa alla progettata realizzazione di una nuova discarica), o la loro trasformazione qualitativa (in ordine al tipo dei rifiuti trattati), che devono essere oggetto di appositi provvedimenti autorizzatori.

La norma in questione non contempla affatto quei gestori, come le società ricorrenti, che sono già titolari di autorizzazioni e non intendono modificare le condizioni di esercizio dei loro impianti, né in alcun modo li lede, dal momento che essa non ha carattere retroattivo e non incide sui provvedimenti autorizzatori già rilasciati, ma solo su quelli che verranno richiesti dopo la data della sua entrata in vigore.

Essi continuano invece ad essere lesi dall'atto impugnato, che ha modificato le loro autorizzazioni per effetto del carattere retroattivo del successivo articolo 29 della citata legge regionale n. 22/1996, allora ancora in vigore ed abrogato soltanto dall'articolo 8, comma 2º, lettera c) della legge regionale n. 13/1998 di adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e del decreto legislativo n. 389/1997.

La norma in questione, giova ricordarlo anche qui, recita: «ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6º, della legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art. 16, comma 4º, della legge regionale n. 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito».

Le autorizzazioni rilasciate alle ricorrenti, rispettivamente in data 7 aprile 1988, 16 luglio 1991 e 2 agosto 1991 ricadono sotto la disciplina delle ricordate leggi regionali previgenti, che sono state autenticamente interpretate dalla norma appena riportata, il che ha comportato, con il provvedimento impugnato del 15 novembre 1996 l'impossibilità di continuare a trattare, negli impianti relativi, rifiuti di provenienza extra regionale, data la modifica con detto atto disposta, nel contenuto delle autorizzazioni.

L'articolo 6 della legge regionale n. 13/1998, che ha sostituito l'articolo 28 della legge regionale n. 22/1996, oggetto del controllo sulla rilevanza, è pertanto, in ordine all'obbligo di trattare, negli impianti situati in Regione, esclusivamente rifiuti di provenienza regionale, una disposizione che concerne le sole autorizzazioni, rilasciate dopo la sua entrata in vigore, sia per nuovi impianti, sia per la modificazione o ampliamento di quelli esistenti.

L'atto, di cui si chiede la sospensione interinale in questa sede, è invece stato adottato in applicazione della preesistente normativa regionale, applicativa in dettaglio dei principi di cui all'abrogato D.P.R. n. 915/1982 e del-

la rimanente normativa statale di principio, citata nella prima delle ordinanze (n. 44 del 13 dicembre 1996, depositata l'8 febbraio 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale dell'anno 1997) di questo T.A.R.

Deve pertanto confermarsi la permanente rilevanza della questione di costituzionalità, proposta con la menzionata ordinanza e, non essendovi materia per rimettere in discussione la riscontrata non manifesta infondatezza, sui motivi della quale espressamente ci si richiama alla appena citata ordinanza n. 44/1997, la questione stessa va nuovamente rimessa alla Corte costituzionale negli stessi termini inizialmente esposti.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 sospende il giudizio e, verificata la permanente rilevanza della questione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, sostitutivo del testo dell'articolo 15, sesto comma, della legge regionale n. 30/1987, così come autenticamente interpretato dall'articolo 29 della legge regionale n. 22/1996, in quanto, nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale, violerebbero gli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale, per mancato rispetto dei limiti del rispetto della legislazione statale in materia, dei principi generali di detta legislazione, degli interessi nazionali e dell'osservanza della Costituzione, con riferimento agli articoli 3, 41 e 120 Costituzione nei limiti e nei termini, di cui in narrativa.

Trieste, 14 gennaio 2000

IL PRESIDENTE f.f.:
dott. Umberto Zuballi

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 138 del 15 giugno 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2000.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 29 maggio 2000 del dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento con il quale si modifica il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 16 giugno 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 26 maggio 2000 del dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geoegrafiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento con il quale viene modificato il testo del quinto comma dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI PALUZZA

(Udine)

Nuovo statuto comunale (testo coordinato).

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1
(Principi generali)

1) Il Comune di Paluzza è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2) Il Comune di Paluzza è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

3) Il Comune di Paluzza ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, riconoscendo il valore della famiglia, l'importanza del volontariato, la funzione sociale del lavoro ed il diritto alla casa - ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

4) Il Comune di Paluzza è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso l'attività di associazioni di cittadini e organizzazioni di volontariato.

Art. 2
(Popolazione e territorio)

1) Il Comune di Paluzza (classificato montano ad ogni effetto di legge) è costituito dalla popolazione appartenente a Paluzza Capoluogo e alle comunità delle frazioni di Casteons, Cleulis, Englaro, Naunina, Rivo e Timau e del relativo territorio di pertinenza.

2) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede a Paluzza, ove, di norma si riuniscono gli organi istituzionali.

CAPO II
FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3
(Gemellaggi)

1) Il Comune di Paluzza, attesa la propria collocazione geografica e la sua storia, nell'ambito della potestà conferita dalla legge in materia di collaborazione fra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali (emanata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989), ricerca - tramite gemellaggi, cooperazioni transfrontaliere o altre forme di relazione con altri Comuni o Città, volte a creare relazioni culturali, di solidarietà ed amicizia.

Art. 4
(Tutela della salute)

1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5
(Tutela del patrimonio naturale, storico, e artistico)

1) Il Comune adotta, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le misure necessarie a conservare, difendere e migliorare l'ambiente, promuovendo - sulla base delle vigenti disposizioni di legge - piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

2) Il Comune promuove iniziative tese alla valorizzazione del proprio territorio in rapporto alle tematiche storiche ed ambientali locali quali: parchi, ambiti di tutela ambientale, aree di interesse storico, zone rurali e boschive.

3) Le modalità di attuazione dei principi fissati ai commi n. 1 e 2 saranno disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 6
(Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)

1) Il Comune promuove lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione e la diretta fruizione del patrimonio culturale - anche nelle espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali - monumentale, storico e urbanistico.

2) Nello spirito di quanto previsto con il precedente primo comma, il Comune di Paluzza valorizza la lingua friulana e la lingua germanica dell'isola linguistica alloglotta di Timau- Tischlbong, favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche.

3) Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di

idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso di singoli cittadini agli enti, organismi ed associazioni.

5) Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti, che dovranno altresì prevedere il concorso degli enti, organismi e associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità sociali perseguite dagli Enti.

6) L'esercizio delle funzioni comunali deve consentire la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, anche con l'uso della lingua friulana o della minoranza germanica per la frazione di Timau così come previsto dalle leggi di tutela vigenti in materia.

Art. 7

(Assetto ed utilizzazione del territorio)

1) Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio con i comuni contermini, assicurando, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, salvaguardando le attività agricole e agrituristiche

2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurarne il diritto all'abitazione, con particolare riguardo al recupero del patrimonio abitativo esistente.

3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Art. 8

(Sviluppo economico)

1) Il Comune di Paluzza riafferma il proprio ruolo di centro industriale-artigianale-commerciale dell'Alto But e favorisce, assieme agli enti istituzionalmente interessati, ai Comuni limitrofi ed alle associazioni di categoria, lo sviluppo coordinato delle potenzialità industriali - artigianali - commerciali dell'Alto But.

2) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro.

4) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi.

5) Il Comune promuove e sostiene forme associative, cooperative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

6) Concorre alla valorizzazione di tutte le risorse agro-forestali locali, realizzando piani integrativi di sviluppo in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Enti interessati.

Art. 9

(Programmazione economico-sociale e territoriale)

1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obbiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana della Carnia, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obbiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul proprio territorio.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 10

(Servizi pubblici comunali)

1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 11

(Forme di gestione dei servizi pubblici)

1) Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

l) Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

2) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 12

(Aziende speciali)

1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale nel rispetto del disposto dell'articolo 5 del D.P.R. 902/1986.

Art. 13

(Struttura delle aziende speciali)

1) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2) Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3) Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4) Il direttore è assunto per concorso secondo le modalità previste nello statuto.

5) Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6) Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento motivato soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 14

(Istituzioni)

1) Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2) Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

3) Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4) Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5) Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 15

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1) Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresenta-

tività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4) Il Comune sceglie i propri rappresentati tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti di gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5) I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6) Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7) Il Consiglio comunale provvede a verificare l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 16

(Convenzioni)

1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3) Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni a più enti.

Art. 17

(Consorzi)

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2) A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

4) Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 18

(Accordi di programma)

1) Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco secondo le modalità stabilite dall'articolo 27 della legge n. 142/1990.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 19

(Unioni)

1) Al fine di favorire, per la Valle del But e del Chiarsò la razionalizzazione e riarticolazione delle funzioni il Comune può prevedere la costituzione di unioni di comuni.

2) L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3) All'unione si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 25/1999.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 20

(Organi)

1) Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il sindaco, e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3) Il sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale ed è il legale rappresentate del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4) La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 21

(Deliberazione degli organi collegiali)

1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3) Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio e della Giunta nominato dal presidente.

4) I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22

(Consiglio comunale)

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3) Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4) Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6) Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7) I membri del Consiglio comunale possono usare, così come previsto dalle leggi di tutela nell'attività del medesimo, la lingua ammessa a tutela, fatto salvo il caso in cui uno o più componenti dello stesso dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela».

Art. 23

(Sessioni e convocazione)

1) L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito e quelle straordinarie almeno tre; dal conteggio va escluso il giorno di convocazione, quello di notifica dell'avviso e i giorni festivi. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4) La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni. E devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10) La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo sciogli-

mento del Consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco

12) Per la validità delle sedute consiliari è sufficiente la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati compreso il sindaco.

Art. 24

(Linee programmatiche di mandato)

1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2) Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3) Entro il 31 ottobre il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli Assessori. È facoltà del consiglio di provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 25

(Commissioni)

1) Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3) La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 26

(Consiglieri)

1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3) I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27

(Diritti e doveri dei Consiglieri)

1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

4) Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 28

(Gruppi consiliari)

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne comunicano al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della de-

signazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2) I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono eletti purché tali gruppi risultino composti da n. 1 membri

3) È istituita, presso il Comune di Paluzza, la conferenza dei capogruppo con compiti definiti dal presente statuto, dal regolamento del Consiglio comunale e dall'articolo31 comma 7 ter, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 29

(Sindaco)

1) Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale al direttore, se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.

3) Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4) Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.

5) Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 30

(Compiti di amministrazione)

1) Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di loro ai singoli Assessori o Consiglieri, (per questi ultimi la delega potrà avere solo finalità consultive ed a rilevanza interna), ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

d) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

e) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 31

(Compiti di vigilanza)

1) Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2) Egli adempie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32

(Compiti di organizzazione)

1) Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri comunali;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 33

(Compiti per servizi statali)

1) Il sindaco, nel settore dei servizi di competenza statale:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 38/1 della legge n. 142/1990;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 38/2 della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta);

f) svolge le funzioni di competenza prefettizia di cui all'articolo 36 D.P.R. 66/1981.

Art. 34

(Vicesindaco)

1) Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 35

(Mozioni di sfiducia)

1) Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina del commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

(Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco)

1) L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione eletta dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei alla Giunta, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

3) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4) Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 37

(La Giunta comunale)

1) La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e di attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 38

(Composizione)

1) La Giunta è composta dal sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale e scelti al di fuori dei candidati non eletti alla carica di consigliere.

3) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 39

(Nomina)

1) Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2) Il sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4) Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 40

(Funzionamento della Giunta)

1) La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3) Le sedute sono valide se sono presenti n. 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 41

(Competenze)

1) La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore-se nominato- e ai responsabili degli uffici e servizi.

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio stesso.

3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento alla competenza dei responsabili di servizio;
c) Elabora le linee di indirizzo per il consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione;
e) Elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe e la modifica di quelle esistenti;
f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) Propone i criteri generali per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri fissati dal presente Statuto;
i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'apposito ufficio comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, eventuali parametri, standard e i carichi di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato;
o) Determina, sentiti i revisori del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio a meno che tale compito non venga attuato dalla Comunità Montana;
p) Approva il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) su proposta del direttore generale (se nominato) o dei responsabili degli uffici e servizi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42

(Libere forme associative)

1) Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono

alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2) È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente per finalità di interesse pubblico.

Art. 43

(Istanze, petizioni, proposte)

1) I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Apposito regolamento stabilirà le modalità di accoglimento ed esame delle stesse.

Art. 44

(Diritti di accesso)

1) Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3) Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 45

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2) Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 46

(Referendum)

1) Un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale;
- regolamento del Consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti attuativi.

3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4) Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.

5) Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6) Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto.

8) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 47

(Criteri organizzativi generali)

1) L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica vanno orientate verso una prospettiva di sviluppo e miglioramento di tutte le attività poste in essere dall'amministrazione. L'Ente persegue una gestione corretta ed

economica delle risorse finanziarie e patrimoniali improntata alla trasparenza, all'imparzialità ed all'ottimizzazione dei processi produttivi, in relazione a concetti di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 48

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale (se nominato) e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49

(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1) Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura amministrativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (se nominato) e gli organi amministrativi.

2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore (se nominato) ed ai responsabili di servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, conformemente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali, regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50

(Funzioni organizzative e di direzione rappresentanza esterna dell'ente)

1) Le competenze operative ed organizzative del segretario comunale, del Direttore generale (se nominato in forma associata), del segretario comunale con funzioni di direttore (se conferite), del vicesegretario, dei responsabili degli uffici e servizi sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nel rispetto delle leggi e dei principi statutari.

2) Nel caso di nomina associata del Direttore generale la convenzione stipulata tra i comuni indicherà le procedure di nomina e revoca, i compiti e le funzioni di direttore generale, nonché i rapporti con il segretario comunale

Art. 51

(Gestione del personale ed accesso agli impieghi)

1) Le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2) Le professionalità acquisite nell'ente vengono valorizzate con gli strumenti di cui alla contrattazione collettiva.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52

(Il Segretario comunale)

1) Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2) Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa alla funzione di direzione organizzativa nel rispetto dei compiti attribuiti dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi e dal sindaco.

5) Viene prevista la figura del vicesegretario che svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale. Viene nominato dal sindaco tra i dipendenti apicali

dell'ente in possesso della laurea richiesta per l'accesso alla professione di segretario comunale.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 53
(Finanza locale)

1) Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2) Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3) I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4) Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di «prezzo politico» nei servizi di competenza del Comune devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 54
(Contabilità e Bilancio)

1) Il Consiglio comunale delibera entro i termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

4) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

5) Il rendiconto è deliberato nel Consiglio comunale entro i termini di legge. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito dell'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione ed lo schema di rendiconto dovranno essere presentati ai capi gruppi consiliari e al revisore del conto almeno 26 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

6) Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 55
(Ordinamento contabile e disciplina dei contratti)

1) L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da appositi regolamenti.

Art. 56
(Revisione economico-finanziaria)

1) Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, un revisore scelto fra gli esperti di cui all'articolo 57 - 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2) In sede di nomina si terrà conto delle incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 102 del decreto legislativo 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

4) Il revisore ha personalmente il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e su invito del sindaco a quelle della Giunta comunale. I suddetti diritti non sono delegabili.

5) Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

6) La relazione di cui al precedente comma è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7) Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

8) Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e servizi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57

(Delega di funzioni alla comunità montana)

1) Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2) Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 58

(Pareri obbligatori)

1) Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 127/1997.

2) I pareri devono essere espressi nei modi e tempi previsti dall'articolo 50 della legge n. 142/1990.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 37 dell'11 maggio 2000 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 5 giugno 2000 al n. 26333 di prot.).

COMUNE DI VITO D'ASIO

(Pordenone)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Alla Posta». Deliberazione della Giunta comunale 17 giugno 2000, n. 90. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Alla Posta», sita in piazza Municipio, 4-5, della capacità ricettiva di. n. 17 camere, tutte dotate di bagno interno, ubicate al 1° piano (n. 6 a 1 letto e n. 4 a 2 letti) e al 2° piano (n. 3 a 1 letto e n. 4 a 2 letti), per complessivi n. 25 letti, il livello di classificazione «Albergo 1 stella»;

2) la classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002, secondo quanto disposto dall'articolo 3, 13° comma, della legge regionale 17/1997;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, per estratto, sul Foglio annunzi legali della Provincia di Pordenone nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 49/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

per IL SINDACO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Ferdinando Ponte

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale n. 398 del 30 settembre 1999. Ditta MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo. Proroga termine per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con decreto AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 20 del 6 aprile 1993, di approvazione del progetto per l'adeguamento e la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi,

ubicato nel Comune di Spilimbergo, Zona industriale del «Cosa», della ditta MISTRAL FVG S.r.l. di Spilimbergo;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998 di approvazione del progetto di variante tecnica migliorativa, non sostanziale, del progetto di ristrutturazione e riattivazione dell'impianto di incenerimento di cui sopra;

DATO ATTO che con il decreto AMB. 1467/1998 è stato prorogato il termine per la realizzazione delle opere di cui al progetto di variante al 6 ottobre 1999;

VISTA la richiesta della ditta MISTRAL FVG S.r.l. dell'1 settembre 1999, pervenuta il 6 settembre 1999, prot. n. 56457, di proroga di 12 mesi del termine di ultimazione lavori di che trattasi;

ATTESO che la ditta motiva tale richiesta, in quanto è in corso la predisposizione di un progetto di sistemazione delle aree interessate dall'impianto e di alcune varianti, non sostanziali resesi necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto, che essendo soggetto ad approvazione da parte di questo Ente, necessita di maggiori tempi per l'espletamento dell'iter autorizzativo e per la realizzazione delle opere previste;

RILEVATO che in atti del Servizio ecologia di questa Provincia è depositato il certificato della C.C.I.A.A. di Pordenone contenente l'attestazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza della ditta MISTRAL FVG S.r.l., considerato che la stessa appare motivata, e di prorogare alla data del 6 ottobre 2000 il termine per l'ultimazione delle opere di cui al decreto n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (art. 53 - 1° comma legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. di prorogare di mesi 12, l'ultimazione delle opere autorizzate con il decreto n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998, che dovranno quindi essere terminate entro il 6 ottobre 2000;

2. di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminente scadenza dell'attuale termine di ultimazione dei lavori.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

per IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE: Corrado Della Mattia

Deliberazione della Giunta provinciale n. 414 del 14 ottobre 1999. Ditta R.ECO.R S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Approvazione progetto di variante non sostanziale relativa agli impianti di stoccaggio rifiuti di cui ai decreti del Presidente della Provincia n. 57/1998 e n. 69/1998. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

PREMESSO che la ditta R.ECO.R. S.r.l. di San Vito al Tagliamento gestisce in Comune di San Vito al Tagliamento, Zona Ponte Rosso, su area catastalmente censita al foglio 4, mappale n. 639, un impianto di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi quali materiali vegetali provenienti da aree e spazi verdi pubblici e privati, sostanzialmente costituiti da foglie, resti di potatura (ramaglie, siepi), arbusti, erba e scarti vegetali in genere, per un quantitativo massimo annuo di 3.000 tonnellate;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 146 del 2 novembre 1994, di approvazione del progetto;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 33 del 27 febbraio 1996 di autorizzazione alla costruzione;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 1 dell'8 ottobre 1997 di approvazione di una variante non sostanziale;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 40 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 68 del 10 aprile 1998 di voltura della autorizzazione per l'esercizio;

PREMESSO inoltre che la ditta R.ECO.R. S.r.l. di San Vito al Tagliamento gestisce in Comune di San Vito al Tagliamento, Zona Ponte Rosso, su area catastalmente censita al foglio 4, mappale n. 639, un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non, imballaggi in genere, ecc., per un quantitativo massimo annuo di 38.000 tonnellate e per una capienza massima di 1.050 tonnellate;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 147 del 2 novembre 1994, di approvazione del progetto;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 32 del 27 febbraio 1996 di autorizzazione alla costruzione;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 1 dell'8 ottobre 1997 di approvazione di una variante non sostanziale;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 36 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 9 aprile 1998 di voltura della autorizzazione per l'esercizio;

DATO ATTO che i suddetti impianti sono stati sottoposti a collaudo in corso d'opera, dall'ing. Aristide Iseppi Perosa, di cui in atti i relativi certificati in data 9 aprile 1997;

VISTA l'istanza della ditta R.ECO.R. con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia, n. 9, datata 7 settembre 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 56724 del 9 settembre 1999, di approvazione del progetto di variante di ampliamento del capannone inerente gli impianti sopradescritti;

DATO ATTO che la suddetta istanza è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante;

DATO ATTO che la variante progettuale, predisposta dallo Studio tecnico associato TEA, a firma dell'ing. Nevio Venerus, si compone dei seguenti elaborati datati febbraio 1999:

– Relazione tecnico-illustrativa;

– Tav. 1 Estratto di mappa;

– Tav. 2 Planimetria generale con ampliamento;

– Tav. 3 Prospetti e sezioni dell'ampliamento;

– Tav. 4 Planimetria ampliamento;

– Tav. 5 Dati planivolumetrici;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta R.ECO.R. S.r.l. data 6 settembre 1999, che attesta che gli elaborati progettuali e la relazione tecnica allegati alla domanda di approvazione della variante in argomento, sono copia conforme a quelli presentati al Comune di San Vito al Tagliamento per l'ottenimento della concessione edilizia n. 9582 del 19 aprile 1999;

VISTA quindi la copia conforme della concessione edilizia n. 9582 del 19 aprile 1999, trasmessa dalla ditta R.ECO.R. S.r.l.;

VISTO, a norma dell'articolo 5, punto 16, del D.P.R.G. n. 1/1998, l'accertamento del Servizio tutela ambientale di questa Provincia, della non sostanzialità della variante ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa prevede la realizzazione di un capannone che amplia la superficie coperta degli impianti in argomento, senza aumentare la potenzialità degli stessi e non comporta la modifica dei materiali ivi conferiti e/o del ciclo tecnologico applicato;

VISTA la nota del comune di San Vito al Tagliamento prot. n. 21958 del 5 ottobre 1999, pervenuta a mezzo fax il 5 ottobre 1999, con la quale comunica di non aver osservazioni da esprimere sull'intervento proposto dalla ditta R.ECO.R. S.r.l.;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 4 ottobre 1999, prot. n. 33073/ISP., con la quale «esprime parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario per quanto riguarda il progetto edilizio di ampliamento del capannone. Per quanto riguarda l'attività di stoccaggio, cernita, trattamento, recupero di rifiuti speciali non pericolosi che verrà effettuata in parte anche nell'ampliamento richiesto, non si esprime alcun parere in merito essendo la pratica priva della necessaria documentazione a supporto»;

STANTE CHE nell'istanza predetta si precisa che la variante interessa solo l'ampliamento strutturale del capannone, con l'esclusione di variazioni alla tecnologia generale applicata di entrambi gli impianti;

VISTA la dichiarazione del progettista ing. Nevio Venerus del 7 settembre 1999 che il progetto di variante in argomento non riguarda aree di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del punto 1., dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 01/1998, e le attività in argomento non sono assoggettate al D.P.R. 203/1988;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 7 settembre 1999 con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

RITENUTO approvabile il progetto di variante, ed autorizzabile la realizzazione delle opere in argomento;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di una variante al progetto per impianti di stoccaggio rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione della stessa, autorizzazione ora di competenza dell'orga-

no Giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, punti 12 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres e dell'articolo 27, punto 5, del decreto legislativo 22/2997 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (art. 53 - 1° comma legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritto, riguardante l'ampliamento del capannone inerente gli impianti di cui ai provvedimenti autorizzativi sopraccitati.

2. Di autorizzare la ditta R.ECO.R S.r.l., con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione.
La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data della presente deliberazione.
L'area interessata dai lavori di cui alla variante in argomento, non potrà essere posta in esercizio prima di essere stata sottoposta a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera.

4. Per i lavori di cui sopra viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone, nato a Latisana (Udine) il 5 agosto 1941.
Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione dei lavori in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.
Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

5. La ditta R.ECO.R S.r.l. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

6. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri enti ed organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

8. Il presente atto verrà trasmesso alla ditta R.ECO.R. S.r.l. di San Vito al Tagliamento, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Dipartimento di prevenzione, alla Direzione regionale dell'Ambiente e al collaudatore ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone.

9. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

10. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 440 del 4 novembre 1999. Discarica di categoria 1ª, in Comune di San Quirino. Volturazione autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ditta Geochem S.r.l. alla ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine).

LA GIUNTA PROVINCIAIE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 3 maggio 1993, di approvazione del progetto presentato dalla ditta Geochem S.r.l. relativo ad una discarica di categoria 1ª, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sita in Comune di San Quirino;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993, di autorizzazione alla costruzione e gestione del suddetto impianto;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 90 del 12 novembre 1993, di nomina della Commissione di collaudo;

VISTI i propri decreti n. 154 del 29 settembre 1995 e n. 10 del 19 gennaio 1996 di parziale modifica del decreto n. 70/1993 in ordine all'infissione dei pozzi spia e dello smaltimento di pneumatici;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 37 del 6 marzo 1996, di approvazione di una variante progettuale in relazione ai rilievi effettuati dalla Commissione di collaudo e riportati nel verbale di collaudo n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 127 dell'1 luglio 1996, di approvazione di un progetto di variante relativo ad operazioni di triturazione e compattazione dei rifiuti, nonché di modifica degli articoli 1 e 9 del decreto n. 70/1993 riguardanti l'aumento del limite annuo di conferimento rifiuti e nonché dell'esercizio dei sistemi di captazione del percolato e del biogas ad avvenuta chiusura della discarica;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 226 del 27 novembre 1996, di ulteriore aumento dei quantitativi annui di rifiuti conferibili in discarica di cui all'articolo 1 del decreto n. 70/1993;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997, di approvazione del progetto di variante di ampliamento planimetrico ed in sopraelevazione presentato dalla ditta Geochem S.r.l. di Povoletto (Udine), relativo della discarica di categoria 1ª sita in Comune di San Quirino;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 204 del 5 novembre 1997, di parziale modifica dell'articolo 3 del decreto 190/1997 in ordine all'installazione della centralina per la misurazione e registrazione dei dati microclimatici;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 233 del 16 dicembre 1997, di aumento del quantitativo settimanale dei rifiuti smaltibili in discarica;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 46 del 18 marzo 1998, di aumento del limite di cui al precedente decreto n. 233/1998 per il periodo 18-20 marzo 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 47 del 19 marzo 1998, di presa atto della sostituzione di alcuni elaborati progettuali di cui al decreto n. 190/1997;

VISTA l'istanza, datata 5 agosto 1999, pervenuta a questo Ente il 9 agosto 1999 ed assunta al prot. n. 54605, presenta dal Presidente della Società Gesteco S.p.A., con sede legale in Povoletto (Udine), via Pramollo, n. 6, di volturazione del decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, per avvenuta fusione per incorporazione nella Gesteco S.p.A. della Geochem S.r.l.;

DATO ATTO che in data 2 maggio 1998 sono terminati i conferimenti dei rifiuti alla discarica in argomento come segnalato dalla ditta Geochem con nota del 30 aprile 1998 e come risulta dai registri di carico e scarico rifiuti;

DATO ATTO altresì, che non risultano ancora iniziati i lavori di sistemazione finale della discarica come previsto dal progetto approvato;

ATTESO che il provvedimento di cui viene chiesta la volturazione riguarda solamente aspetti gestionali ma anche la realizzazione di opere quali la sistemazione definitiva della discarica;

VISTA l'atto notarile di fusione rep. 80491, raccolta n. 21476 del 26 luglio 1999;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta Gesteco S.p.A. in data 29 settembre 1999, prot. 58501, costituita da:

- certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine contenente tra l'altro il nulla osta di cui alla legge 575/1965;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione di tutti i provvedimenti sopra richiamati riguardanti l'approvazione di progetti ed autorizzazioni alla realizzazione di opere, atteso che la ditta Gesteco S.p.A., per effetto della fusione ha assunto a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni della società incorporata. La volturazione dei provvedimenti all'esercizio del suddetto impianto sarà oggetto di specifico provvedimento dirigenziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (art. 53 - 1° comma legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. I provvedimenti riguardanti l'approvazione di progetti e loro varianti, nonchè l'autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dagli stessi, attinenti la discarica di categoria 1ª sita in Comune di San Quirino, di seguito elencati:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 3 maggio 1993;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 154 del 29 settembre 1995;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 37 del 6 marzo 1996;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 127 dell'1 luglio 1996;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 204 del 5 novembre 1997;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 47 del 19 marzo 1998;

sono volturati a favore della ditta Gesteco S.p.A. con sede in Povoletto (Udine), via Pramollo, n. 6.

2. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti sopraccitati, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale n. 508 del 23 dicembre 1999. Ditta Dall'Agnese S.p.A. di Brugnera. Impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi: approvazione variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

PREMESSO che la ditta Dall'Agnese S.p.A. di Brugnera gestisce presso il proprio stabilimento sito in via Mazzini, n. 4, su area catastalmente censita al foglio 25, mappali n. 99, 281, 282, 93 e 94 del Comune di Brugnera, un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi, sostanzialmente costituiti da residui della lavorazione del legno (sfridi, segatura di legno, trucioli, residui di verniciatura, ecc.) per un quantitativo massimo annuo di 5.000 tonnellate, provenienti dalla attività propria e di terzi;

RICHIAMATI quindi i precedenti provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 24 gennaio 1991, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione e gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 75 del 23 aprile 1996 di proroga per cinque anni dell'autorizzazione alla gestione;

VISTA l'istanza della ditta Dall'Agnese S.p.A., con sede a Brugnera via Mazzini, n. 3, datata 5 ottobre 1999, pervenuta il 7 ottobre 1999, assunta al prot. n. 59281 e successivamente integrata in data 8 novembre 1999 e assunta al prot. 62060, di approvazione di un progetto di variante non sostanziale del impianto sopradescritto, relativo alla sostituzione del sistema di abbattimento polveri, attualmente costituito da multiciclone e filtro a maniche, con un sistema combinato preseparatore centrifugo e captatore elettrostatico;

DATO ATTO che la suddetta istanza è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante;

DATO ATTO che la variante progettuale, a firma dell'ing. Paolo Fabiano, si compone dei seguenti elaborati datati novembre 1999:

- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico in scala 1/50 «Assieme disposizione impianto e profili di fondazione»;

CONSIDERATO che la variante in argomento può avere implicazioni circa le emissioni in atmosfera e quindi la relativa normativa di settore quale D.P.R. 203/1988 e D.M. 503/1997, con la comunicazione di avvio del procedimento a cura del Servizio ecologia di questa Provincia in data 16 novembre 1999, prot. n.

14045, sono state chieste, tra l'altro, eventuali osservazioni alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA quindi la nota del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione regionale dell'ambiente prot. n. AMB.23997/PN/NAT/47 del 2 dicembre 1999, che tra l'altro rileva: «... che la variante in argomento non sia sostanziale ai sensi del D.P.R. 203/1988 ed inoltre... risulta coerente con quanto la ditta ha dichiarato di voler realizzare per adeguare il proprio impianto di termodistruzione alle previsioni di cui all'allegato 1 del DM 503/1997.»;

VISTA la dichiarazione della ditta Dall'Agnese S.p.A. in data 21 dicembre 1999 che attesta che l'installazione relativa all'elettrofiltro (in sostituzione dell'attuale sistema filtrante dell'impianto di incenerimento) non necessita di alcun provvedimento di carattere comunale;

VISTO, a norma dell'articolo 5, punto 16, del D.P.R.G. n. 01/1998, l'accertamento del Servizio tutela ambientale di questa Provincia, della non sostanzialità della variante ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa non comporta l'aumento della potenzialità dell'impianto, ne la modifica dei rifiuti ivi conferiti e/o del ciclo tecnologico applicato;

VISTA la nota del Comune di Brugnera prot. n. 20425 del 13 dicembre 1999, con la quale esprime parere favorevole all'intervento proposto dalla ditta Dall'Agnese S.p.A.;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 9 dicembre 1999, prot. n. 40205/ISP., con la quale esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di installazione presentata;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 22 dicembre 1999 con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

RITENUTO approvabile il progetto di variante, ed autorizzabile la realizzazione delle opere in argomento;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto più sopra descritto e alla conseguente autorizzazione alla costruzione della stessa, autorizzazione ora di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, punti 12 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres e dell'articolo 27, punto 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (art. 53 - 1° comma legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritto, riguardante la sostituzione del sistema di abbattimento polveri attualmente costituito da multiciclone e filtro a maniche con una sistema combinato preseparatore centrifugo e captatore elettrostatico inerente l'impianto di termodistruzione di cui ai provvedimenti autorizzativi sopraccitati.

2. Di autorizzare la ditta Dall'Agnese S.p.A. con sede a Brugnera, via Mazzini, n. 3, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Brugnera e all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone.
La comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data della presente deliberazione.
Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione della variante in argomento, l'attività dell'impianto di termodistruzione dovrà essere sospesa e non potrà riprendere prima che l'impianto stesso sia stato sottoposto a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera.

4. Per i lavori di cui sopra viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Franco Aprilis di Pordenone, nato ad Azzano Decimo il 16 maggio 1926.
Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione dei lavori in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.
Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

5. La ditta Dall'Agnese S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinchè quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

6. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri enti ed organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'ente di competenza.
Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od enti.

8. Il presente atto verrà trasmesso alla ditta Dall'Agnese S.p.A. di Brugnera, al Comune di Brugnera, alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Dipartimento di prevenzione, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico e al collaudatore.

9. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

10. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Determina dirigenziale num. reg. gen. 1999/1894 esecutiva in data 15 ottobre 1999. Ditta Moretto Giuseppe di Pordenone. Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto Presidente Giunta gegionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 13 luglio 1999, prot. 52336, dalla ditta Moretto Giuseppe, con sede in Pordenone, via F. Turati, n. 19, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

- «Relazione tecnica» descrittiva dell'attività e dell'impianto mobile;
- descrizione dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 9270 del 9 agosto 1999, questo Ente ha trasmesso all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», Dipartimento di prevenzione ed al Comune di Pordenone, in quanto sede della ditta stessa, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 del 30 agosto 1999, prot. 29513/ISP. con la quale si esprime parere favorevole all'istanza presentata alle seguenti prescrizioni:

- *«La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di stoccaggio per la frantumazione, la frantumazione e messa in riserva non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati a pioggia con acqua al fine di mantenere le masse umidificate.*
- *Dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti necessari e le modalità operative previste nella relazione tecnica presentata al fine di diminuire il più possibile il disturbo ad eventuali persone confinanti con il cantiere per quanto attiene la rumorosità prodotta.*
- *Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1 comma 4.*
- *Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992 articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.*
- *Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni»;*

VISTA la nota del Comune di Pordenone prot. n. 33074 del 17 settembre 1999 con la quale evidenzia che dalla documentazione pervenuta non si desume il sito o i siti dove la ditta Moretto G. intende avviare l'attività di che trattasi;

RILEVATO che non può essere dato riscontro a quanto espresso dal Comune di Pordenone poiché l'attività in argomento, per sua stessa natura, può essere effettuata su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei dettami di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 9 luglio 1999, contenente, tra l'altro, il nulla osta di cui alla legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del 9 luglio 1999, allegata all'istanza sopraccitata, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla ditta Moretto Giuseppe e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La ditta Moretto Giuseppe con sede in Pordenone, via F. Turati, n. 19, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 1 luglio 1999, assunta al prot. 52336.

2. Presso l'impianto di cui al punto 1. potranno essere recuperati rifiuti secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, nel dettaglio:

a) i rifiuti individuati al punto 2.1 con codice C.E.R.: 17 02 02, 20 01 02, 16 02 08, per un quantitativo massimo annuo di 450 tonnellate;

b) i rifiuti individuati al punto 7.1 con codice C.E.R.: 10 13 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 04, 17 07 01, 20 03 01, per un quantitativo massimo annuo di 5.250 tonnellate;

c) i rifiuti individuati al punto 7.2 con codice C.E.R.: 01 02 02, 01 03 99, 01 04 01, 01 04 03, 01 04 06, per un quantitativo massimo annuo di 3.300 tonnellate;

d) i rifiuti individuati al punto 7.3 con codice C.E.R.: 10 12 01, 10 12 06, 10 12 99, per un quantitativo massimo annuo di 750 tonnellate;

e) i rifiuti individuati al punto 7.4 con codice C.E.R.: 10 12 03, 10 12 06, 10 12 99, per un quantitativo massimo annuo di 1.050 tonnellate;

f) i rifiuti individuati al punto 7.6 con codice C.E.R.: 17 03 01, 20 03 01, per un quantitativo massimo annuo di 1.200 tonnellate;

g) i rifiuti individuati al punto 7.11 con codice C.E.R.: 17 05 01, 17 07 01, per un quantitativo massimo annuo di 3.000 tonnellate.

3. Per le attività di al precedente punto 2, dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998, in quanto applicabili, ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze.
Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:

– La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di stoccaggio per la frantumazione, la frantumazione e messa in riserva non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati a pioggia con acqua al fine di mantenere le masse umidificate.

– Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e le modalità operative previste nella relazione tecnica presentata al fine di diminuire il più possibile il disturbo ad eventuali persone confinanti con il cantiere per quanto attiene la rumorosità prodotta.

– Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1 comma 4.

– Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992 articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.

– Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni».

5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:

– deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;

– deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da pre-

sentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.

8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla ditta Moretto Giuseppe, al Comune di Pordenone, all'Azienda per il servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 13 ottobre 1999

IL DIRIGENTE: S. Cristante

Determina dirigenziale num. reg. gen. 1999/2097 esecutiva in data 12 novembre 1999. Ditta Forner Giuseppe & C. S.n.c. Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 15 settembre 1999, prot. 57283, dalla ditta Forner Giuseppe & C. S.n.c. con sede legale in Fontanafredda (Pordenone), via Antonini, n. 65, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all'allegato C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata, tra l'altro, una «Relazione tecnica-illustrativa» descrittiva dell'attività, dell'impianto mobile,dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 12212 del 29 settembre 1999, questo Ente ha trasmesso all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», Dipartimento di prevenzione ed al Comune di Fontanafredda in quanto sede della ditta stessa, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 del 5 ottobre 1999, prot. 34459/ISP. con la quale si esprime parere favorevole all'istanza presentata alle seguenti prescrizioni:

- *«La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli inerti stessi dovranno essere irrorati a pioggia con acqua al fine di mantenere la massa umidificata.*
- *Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1 comma 4.*
- *Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992 articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.*
- *Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni»;*

VISTA la nota del Comune di Fontanafredda prot. n. 17934 del 14 ottobre 1999 con la quale informa di non avere particolari osservazioni in merito all'istanza di che trattasi;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 19 ottobre 1999, contenente, tra l'altro, il nulla osta di cui alla legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del 15 settembre 1999, allegata all'istanza sopraccitata, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla ditta Forner Giuseppe & C. S.n.c. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La ditta Forner Giuseppe & C. Sn.c. con sede legale in Fontanafredda (Pordenone), via Antonini, n. 65, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 1 settembre 1999, assunta al prot. n. 57283.

2. Presso l'impianto di cui al punto 1. potranno essere recuperati rifiuti secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, in particolare:

i rifiuti individuati al punto 7.1 con codice C.E.R.: 10 13 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 04, 17 07 01, per un quantitativo massimo annuo di 2.000 mc o 2.999 tonnellate.

3. Per le attività di al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze.
Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:

- La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati a pioggia con acqua al fine di mantenere le masse umidificate.
- Qualora necessaria dovrà essere richiesta la deroga prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 articolo 1 comma 4.
- Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1992 articolo 40 e successive modifiche ed integrazioni.
- Dovranno essere rispettati i dettami del decreto legislativo 14 aprile 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni».

5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:

- deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.

8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla ditta Forner Giuseppe, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per il servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 8 novembre 1999

IL DIRIGENTE: S. Cristante